Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 143

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 27 maggio 1977

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 maggio 1977, n. 227.

Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonchè alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale Pag. 3870

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1977.

Sostituzione del vice presidente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Liguria. Pag. 3878

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 1977.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1976 concernente la ricostituzione del consiglio superiore di sanità per il triennio 1976-78 . . . Pag. 3878

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1976.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo del centocinquantesimo anniversario della nascita di Silvestro Lega . Pag. 3878

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1976.

Variazione del valore facciale, da lire 150 a lire 170 di un francobollo commemorativo del centocinquantesimo anniversario della nascita di Silvestro Lega . . Pag. 3879

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1977.

Autorizzazione alla Banca di Marino, società per azioni, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio all'intero territorio della provincia di Roma . . Pag. 3879

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revisione delle tariffe dei compensi dovuti all'Ente nazionale sementi elette per le operazioni di controllo, certificazione e cartellinatura delle sementi . . . . . . Pag. 3880

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Antemor R.M. » della ditta Aghipharma, in Ferrara, e da questa successivamente ceduta alla ditta Zama S.p.a., in Casagiove. (Decreto di revoca n. 4950/R) . . . . Pag. 3881

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Stenemolo trivitaminico » della ditta Laboratorio chimico farmaceutico SMAG, in Venezia, ora Treviso, cedute successivamente alla ditta Farmindustria S.p.a., in Francavilla al Mare. (Decreto di revoca n. 4931/R) . . . . Pag. 3881

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Corvitoral » della ditta Istituto farmaceutico Vitoral, in Perugia. (Decreto di revoca n. 4942/R) . . . . Pag. 3882

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pairom Fosfinico » della ditta Farmacoterapico del dott. Roberto Battista, in Napoli. (Decreto di revoca n. 4904/R) Pag. 3882

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Relian » della ditta Bioindustria S.p.a., in Novi Ligure. (Decreto di revoca n. 4986/R) . . . . Pag. 3883

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Vitamina D, Japigia » della ditta Istituto chimico farmaceutico Japigia, in Torre a Mare. (Decreto di revoca n. 4947/R) Pag. 3883

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Atipi liofilizzato Richter » della ditta Gruppo Lepetit S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 4929/R) . Pag. 3883

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Heparatox » della ditta Novopharm, in Milano. (Decreto di revoca numero 4900/R) . . . . Pag. 3884

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Solvotest » della ditta Japigia medicinali affini, in Bari. (Decreto di revoca n. 4944/R) . Pag. 3884

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Surcor » della ditta J.M.A. - Japigia medicinali affini S.p.a., in Torre a Mare. (Decreto di revoca n. 4945/R) . Pag. 3885

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1977.
Nomina di un componente il consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro . Pag. 3885

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1977.
Rinnovo del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale » . Pag. 3885

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1977.
Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci . Pag. 3886

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « La Padana », in Polesine Parmense, in liquidazione coatta amministrativa . . . Pag. 3887

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Autorizzazione all'istituto dei registri delle varietà dei prodotti sementieri, in Roma, ad acquistare un immobile . Pag. 3887

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 3887

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Grosseto . Pag. 3888

Ministero della pubblica istruzione: Concorso, per titoli e per esami, a milleventicinque posti di direttore didattico in prova nelle scuole elementari . Pag. 3890

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:
Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, mediante prova d'arte, a otto posti di idraulico (operaio qualificato) nel ruolo organico degli operai . . . Pag. 3894
Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, mediante prova d'arte, a tre posti di muratore (operaio qualificato) nel ruolo organico degli operai . . . . . . Pag. 3894

Ministero della sanità: Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di odontoiatria e stomatologia, sessione anno 1975 . . . Pag. 3894

Ospedale neuropsichiatrico « S. Maria di Collemaggio » di L'Aquila: Concorso ad un posto di primario neuropsichiatra . . . . . Pag. 3895

Ospedale del comprensorio di Guastalla: Concorso ad un posto di assistente della divisione di pediatria Pag. 3895

Ospedale civile « G. Jazzolino » di Vibo Valentia: Concorso ad un posto di direttore di farmacia . . Pag. 3895

Ospedale civile di Cetraro: Concorso a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 3895

Ospedale maggiore della carità di Novara: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico. Pag. 3895

Ospedale « S. Sebastiano martire » di Frascati: Concorso a posti di personale sanitario medico . . . . . Pag. 3895

REGIONI

Regione Lombardia

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1977, n. **13.**
Interpretazione autentica delle leggi regionali 25 novembre 1973, n. 48 e 12 agosto 1974, n. 46 . . . . . Pag. 3896

LEGGE REGIONALE 2 marzo 1977, n. **14.**
Partecipazione della regione Lombardia all'ente autonomo Piccolo Teatro della città di Milano . . . . . Pag. 3896

LEGGE REGIONALE 2 marzo 1977, n. **15.**
Modifica del primo comma dell'art. 65 della legge regionale 19 novembre 1976, n. 51 . . . . Pag. 3896

Regione Veneto

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1977, n. **22.**
Contributo straordinario a favore dell'azienda regionale delle foreste . . . . Pag. 3897

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1977, n. **23.**
Interventi nel settore dei trasporti . . . . . Pag. 3897

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1977, n. **24.**
Contributo straordinario a favore dei consorzi forestali e delle aziende speciali di cui alla legge regionale 17 maggio 1974, n. 34 . . . . Pag. 3897

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1977, n. **25.**
Contributo straordinario a favore dei vivai forestali della Regione . . . . Pag. 3898

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1977, n. **26.**
Aumento del finanziamento della legge regionale 1° ottobre 1974, n. 50, concernente contributi in conto interessi alle imprese artigiane su mutui a medio termine. Pag. 3898

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1977, n. **27.**
Istituzione dell'Ente di sviluppo agricolo del Veneto. Pag. 3898

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 maggio 1977, n. **227.**

Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonchè alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

COSTITUZIONE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA POLITICA ECONOMICA ESTERA

Art. 1.

Allo scopo di definire e coordinare le linee generali della politica del commercio estero, delle assicurazioni e dei crediti all'esportazione, della politica di cooperazione internazionale, con particolare riguardo per i

Paesi in via di sviluppo, della politica degli approvvigionamenti e di ogni altra attività economica dell'Italia nei confronti dell'estero, è costituito, nell'ambito del CIPE, un Comitato interministeriale, denominato Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES).

Del suddetto Comitato interministeriale fanno parte i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per gli affari esteri, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero.

Esso è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica.

Titolo II

SEZIONE SPECIALE PRESSO L'INA PER L'ASSICURAZIONE DEL CREDITO ALL'ESPORTAZIONE

Art. 2.

E' istituita presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) la Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione - SACE.

La sezione ha personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia patrimoniale e di gestione; ha sede in Roma ed è posta sotto la vigilanza del Ministero del tesoro.

Il Ministro per il tesoro comunica al Parlamento il bilancio consuntivo della sezione entro il 30 aprile di ciascun anno.

La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione della sezione a mezzo di un proprio magistrato che assiste alle riunioni del comitato di gestione e del collegio dei revisori dei conti.

Art. 3.

La sezione è autorizzata ad assumere in assicurazione e in riassicurazione le garanzie sui rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio, di cui al successivo articolo 14, ai quali sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività con l'estero.

Gli impegni assicurativi assunti dalla sezione sono garantiti dallo Stato, entro i limiti di importo di cui al successivo articolo 17.

In relazione ai compiti ad essa affidati, la sezione è altresì autorizzata a concludere accordi di riassicurazione o di coassicurazione con enti o imprese italiani, autorizzati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nonchè accordi di riassicurazione o di coassicurazione con enti od imprese esteri.

In estensione a quanto previsto al secondo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito in legge 25 luglio 1956, n. 786, il Ministro per il commercio con l'estero può delegare alla sezione le competenze di cui alla lettera *d*) del primo comma del richiamato articolo 13, in ordine alle operazioni indicate al successivo articolo 15 della presente legge.

Art. 4.

L'ordinamento ed il funzionamento della sezione sono disciplinati dallo statuto, che verrà deliberato dal comitato di gestione, ed approvato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero.

Art. 5.

Gli organi della sezione sono:

1) il presidente;

2) il comitato di gestione;

3) il collegio dei revisori dei conti;

4) il direttore.

Art. 6.

Il presidente dell'INA presiede la sezione e ne ha la legale rappresentanza.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal presidente del comitato di gestione.

Art. 7.

Il comitato di gestione è composto da:

un funzionario del Ministero degli affari esteri;

due funzionari del Ministero del tesoro;

un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

un funzionario del Ministero del commercio con l'estero;

un funzionario dell'INA;

un funzionario dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale).

I membri del comitato di gestione, impediti dal partecipare alle riunioni, possono essere sostituiti da supplenti appartenenti alle stesse amministrazioni od istituti.

I membri effettivi e supplenti del comitato di gestione sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero, e durano in carica quattro anni.

Nello stesso decreto di nomina vengono designati i membri del comitato di gestione che ne assumono la presidenza e la vice presidenza.

Le adunanze del comitato di gestione sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Il comitato di gestione si riunisce, di norma, una volta alla settimana.

Art. 8.

Il comitato di gestione, sulla base delle direttive impartite dal CIPES, ha il compito di:

1) determinare i criteri di gestione della sezione;

2) stabilire i limiti minimi e massimi dei premi di assicurazione e riassicurazione; le quote massime di garanzia; l'eventuale quota di scoperto obbligatorio; le condizioni per il riconoscimento di sinistro ed i relativi termini costitutivi;

3) stabilire le condizioni di ammissibilità alla garanzia, nonché quelle di assicurazione e di riassicurazione.

Inoltre, ha il compito di:

a) deliberare le assunzioni delle garanzie e le concessioni delle promesse di garanzia;

b) deliberare sulle dichiarazioni di sinistro e le liquidazioni di indennizzo;

c) accordare le autorizzazioni in base alla delega prevista all'ultimo comma dell'articolo 3;

d) approvare il bilancio consuntivo entro il 31 marzo di ciascun anno, dandone comunicazione al Ministro per il tesoro, anche agli effetti dell'articolo 2 della presente legge;

e) predisporre gli elementi per la relazione previsionale sull'attività della sezione per l'anno successivo, di cui all'articolo 28;

f) deliberare lo statuto ed i regolamenti concernenti l'organizzazione e l'amministrazione interna;

g) deliberare sugli altri argomenti che lo statuto attribuisce alla sua competenza.

Le deliberazioni adottate in ordine ai punti 1), 2) e 3) sono sottoposte per l'approvazione al Ministro per il tesoro; trascorsi dieci giorni dalla loro ricezione, ove da parte del suddetto Ministro non vengano formulate osservazioni, le delibere stesse si intendono approvate.

Le deliberazioni adottate in ordine alla lettera *a*) riguardanti garanzie di durata superiore a cinque anni e quelle in ordine alla lettera *b*) sono sottoposte per la approvazione al Ministro per il tesoro; trascorsi cinque giorni dalla loro ricezione, ove da parte del suddetto Ministro non vengano formulate osservazioni, le deliberazioni stesse si intendono approvate.

Il comitato di gestione può delegare al direttore le proprie competenze relativamente ad operazioni con caratteristiche e limiti di importo da determinarsi dal comitato stesso.

Art. 9.

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e da due supplenti.

I membri del collegio dei revisori sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero e durano in carica quattro anni.

Il presidente ed un membro supplente sono designati dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato; un membro effettivo ed uno supplente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private; un membro dal Ministero del commercio con l'estero.

I revisori dei conti provvedono al controllo contabile secondo le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

I revisori dei conti sono tenuti a presentare al Ministero del tesoro una relazione annuale sul bilancio consuntivo della sezione.

Art. 10.

Il direttore partecipa alle riunioni del comitato di gestione al quale può proporre l'emanazione dei provvedimenti che ritiene necessari; è incaricato di eseguirne le delibere; sovraintende alle attività degli uffici ed esercita i poteri delegati dal comitato di gestione al quale riferisce.

Il direttore è nominato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero.

La carica del direttore è incompatibile con altre attività.

Art. 11.

La sezione, per lo svolgimento della sua attività, si avvale dei servizi e del personale dell'INA, nonché del personale di un proprio ruolo, al quale si applicano le norme dei contratti collettivi di lavoro del personale dipendente dal predetto Istituto.

Le norme per l'assunzione del personale del ruolo della sezione, con il relativo stato giuridico, saranno stabilite con regolamento deliberato entro trenta giorni dal suo insediamento dal comitato di gestione, sentito il consiglio di amministrazione dell'INA, ed approvato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero.

Con il rapporto di lavoro alle dipendenze della sezione è incompatibile qualsiasi impiego privato o pubblico e l'esercizio di qualunque professione o commercio o industria.

In sede di formazione del ruolo della sezione, anche anteriormente all'approvazione del regolamento di cui al precedente secondo comma, potrà essere disposta, con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero, l'assunzione di personale esperto del settore bancario, finanziario e del commercio internazionale, in numero non superiore a venticinque unità.

Una convenzione tra l'INA e la sezione regolerà i rapporti derivanti dall'applicazione di quanto previsto dal primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Alla sezione sono trasferite tutte le attività e passività della gestione tenuta dall'INA per conto dello Stato ai sensi delle leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5 luglio 1961, n. 635, 28 febbraio 1967, n. 131, e successive integrazioni.

Nelle attività sono comprese le disponibilità esistenti nel fondo autonomo presso il Mediocredito centrale, previsto all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1967, n. 131.

Art. 13.

Il fondo di dotazione della sezione è di lire 20 miliardi e sarà costituito utilizzando fino alla concorrenza di detto ammontare le attività di cui al precedente articolo 12.

Gli utili della gestione saranno destinati a riserva.

La sezione provvede alle spese di gestione ed al pagamento degli indennizzi con le residue attività di cui al precedente articolo 12, con i mezzi derivanti dalla riscossione dei premi, con gli introiti derivanti da recuperi a fronte di indennizzi corrisposti, con i mezzi provenienti dall'investimento del fondo di dotazione, nonché con le riserve.

Il fondo di dotazione, le attività di cui al precedente terzo comma e le riserve sono tenuti presso la tesoreria centrale dello Stato in conto corrente fruttifero o investiti in buoni ordinari del Tesoro, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ad eccezione delle somme necessarie allo svolgimento dell'attività corrente della sezione che, entro i limiti autorizzati dal Ministero del tesoro, possono essere tenute presso aziende ed istituti di credito.

In caso di insufficienza di fondi, di cui al terzo comma del presente articolo, da destinare al pagamento degli indennizzi, la sezione può anticipare, nell'attesa che diventi operativa la garanzia dello Stato di cui all'articolo 3 della legge, le somme occorrenti sino al 50 per cento dell'ammontare del fondo di dotazione.

Gli oneri eventuali derivanti dalla garanzia statale di cui al precedente comma graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1977 e per quelli successivi e da classificarsi tra le spese di carattere obbligatorio.

Il Tesoro dello Stato è surrogato nei diritti dei creditori verso il debitore in conseguenza dell'operatività della suddetta garanzia statale.

Titolo III

RISCHI ASSUMIBILI IN GARANZIA ED OPERAZIONI ASSICURABILI

Art. 14.

Le garanzie che la sezione è autorizzata ad assumere a norma dell'articolo 3 riguardano i seguenti rischi, cui sono esposti gli operatori nazionali:

1) mancata riscossione derivante da:

a) guerra, anche se non dichiarata, rivoluzione, sommossa e tumulto popolare, che si verifichino in un Paese diverso dall'Italia;

b) evento catastrofico, quale terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, inondazione, ciclone, che si verifichi in un Paese diverso dall'Italia;

c) moratoria di pagamento disposta dallo Stato o dagli Stati per il cui tramite deve essere effettuato il pagamento;

d) nazionalizzazione dell'impresa debitrice;

e) atto o fatto di uno Stato o ente pubblico esteri che comunque ostacoli l'esecuzione del contratto;

2) mancata riscossione per qualsiasi ragione non imputabile all'operatore nazionale, quando committente sia uno Stato, un ente pubblico estero, ovvero un privato il cui pagamento sia garantito da uno Stato o da un ente pubblico estero a ciò autorizzato;

3) sospensione, revoca di commessa o mancato ritiro delle merci in dipendenza degli eventi di cui al numero 1) del presente articolo, ovvero impossibilità di dare esecuzione al contratto, sia a causa del verificarsi degli eventi di cui al predetto numero 1), sia a causa di disposizioni emanate dal Governo italiano, sia a causa di atto unilaterale di risoluzione da parte del committente nell'ipotesi che questi sia uno Stato o un ente pubblico;

4) difficoltà di trasferimenti valutari dall'estero che comportino ritardo nella riscossione da parte dell'assicurato di somme dovute dal committente, rispetto a quanto previsto contrattualmente;

5) distruzione, danneggiamento, in dipendenza degli eventi previsti alle lettere *a*) e *b*) del precedente numero 1) del presente articolo, requisizione, confisca, comportamento da parte dello Stato estero, che impediscano la riesportazione o la libera disponibilità di prodotti costituiti in deposito ovvero esposti in mostre o fiere ovvero esportati in temporanea per tentarne la vendita; di macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto dati in locazione finanziaria; di macchinari, materiali ed impianti di cantiere;

6) escussione di fidejussioni, mancata o ritardata restituzione di cauzioni, depositi o anticipazioni, di cui alla lettera *m*) del successivo articolo 15, per cause non dipendenti da inadempienze contrattuali dell'operatore nazionale;

7) nazionalizzazione, espropriazione senza adeguato indennizzo, confisca, sequestro a danno dell'impresa costituita all'estero da parte dell'autorità straniera ovvero altri provvedimenti o comportamenti posti in essere da parte della stessa autorità o eventi di cui alle lettere *a*) e *b*) del numero 1) del presente articolo, che provochino una perdita o che impediscano definitivamente la prosecuzione dell'attività dell'impresa; mancati trasferimenti di fondi spettanti all'impresa nazionale, in dipendenza di atto arbitrario dell'autorità straniera;

8) aumenti di costi di produzione derivanti da circostanze di carattere generale sopravvenute durante l'approntamento della fornitura o l'esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi, per contratti nei quali venga inserita la clausola totale o parziale di « prezzo fisso »;

9) mancato pagamento derivante da insolvenza di diritto o di fatto del debitore privato estero;

10) mancato rimborso di finanziamenti concessi da aziende di credito ad operatori nazionali a fronte di esportazioni di merci o prestazione di servizi che risultino coperte da garanzia ai sensi della presente legge;

11) variazioni del corso di cambio per contratti stipulati in valuta estera;

12) mancato o incompleto ammortamento dei costi sostenuti per avviare o ampliare correnti di esportazione, in dipendenza degli eventi di cui alle lettere *a*) e *b*) del numero 1) del presente articolo nonché di nazionalizzazione, espropriazione senza adeguato indennizzo, confisca, sequestro da parte dell'autorità straniera, ovvero di altri provvedimenti o comportamenti posti in essere da parte della stessa autorità. Condizione per l'assicurazione di cui al presente punto 12), è che i costi suddetti risultino da un bilancio certificato da una società di revisione autorizzata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Art. 15.

Le operazioni assicurabili sono le seguenti:

a) esportazioni di merci, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9) ed 11) dell'articolo 14;

b) prestazioni di servizi, studi e progettazioni, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9) ed 11) dell'articolo 14;

c) esecuzione di lavori all'estero e opere provvisionali ad essi inerenti, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9) ed 11) dell'articolo 14;

d) depositi all'estero per la vendita di prodotti nazionali e partecipazioni a fiere e mostre all'estero, relativamente ai rischi di cui al numero 5) dell'articolo 14;

e) investimenti diretti all'estero costituiti da apporto di capitali destinati all'approvvigionamento di materie prime o diretti a consentire l'acquisizione di contratti di fornitura di beni e di servizi, investimenti diretti all'estero costituiti da apporti di beni strumentali, di tecnologia, licenze, brevetti, di servizi di progettazione, di direzione lavori, di assistenza, gestione e commercializzazione, relativamente ai rischi di cui al numero 7) dell'articolo 14;

f) locazioni finanziarie di macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 9) ed 11) dell'articolo 14;

g) crediti concessi da istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, a Stati o banche centrali esteri, ad enti o imprese pubblici o privati di Paesi esteri, destinati al finanziamento di esportazioni italiane o attività ad esse collegate, esecuzione di studi, progettazioni e lavori, prestazione di servizi all'estero da parte di imprese nazionali, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 4), 9) ed 11) dell'articolo 14;

h) crediti finanziari concessi ai sensi del successivo articolo 27 dal Mediocredito centrale e dagli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 4) ed 11) dell'articolo 14;

i) linee di credito a breve termine concesse da aziende di credito a banche estere, conferme di apertura di credito, legate ad esportazioni di merci, servizi, studi e progettazioni italiani, all'esecuzione di lavori all'estero da parte di imprese nazionali, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'articolo 14;

l) finanziamenti a breve termine accordati da aziende di credito ad operatori nazionali a fronte di esportazioni di merci e prestazioni di servizi relativamente ai rischi di cui al numero 10) dell'articolo 14;

m) prestazioni o costituzioni di fidejussioni, cauzioni, depositi, anticipazioni che gli operatori nazionali sono tenuti a prestare o costituire all'estero onde poter concorrere ad aste o appalti indetti da Stati o enti esteri ovvero a fronte di quote di pagamenti anticipati ovvero al fine della buona esecuzione del contratto di fornitura, di prestazione di servizi o di esecuzione di lavori, ovvero in sostituzione di trattenute a garanzia, relativamente ai rischi di cui ai numeri 4), 6) ed 11) dell'articolo 14;

n) programmi di penetrazione commerciale comprendenti studi di mercato, spese di dimostrazione e di pubblicità, spese per la costituzione di depositi e di campionamenti, costi di rappresentanze permanenti all'estero e per il funzionamento di uffici o filiali di vendita e di centri assistenziali, spese per la costituzione di reti di vendita e di assistenza all'estero, relativamente ai rischi e alle condizioni di cui al numero 12) dell'articolo 14.

Nei casi in cui i crediti previsti alle lettere *g*) ed *h*) vengano concessi sotto forma di assunzione a fermo di titoli obbligazionari, emessi dallo Stato, banca centrale, ente o impresa esteri, beneficiari del credito, l'assicurazione contratta dagli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, garantisce i titoli, in tal modo emessi o acquistati, nei confronti dei loro portatori relativamente ai rischi da essa coperti.

Art. 16.

In estensione di quanto previsto dai precedenti articoli 3, 14 e 15, lettera *g*), la sezione è autorizzata a concedere la garanzia relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 4) e 9) dell'articolo 14, in ordine ai crediti concessi da istituti e banche esteri a beneficiari di altri Paesi esteri, purché detti crediti siano destinati al pagamento di esportazioni italiane o di attività ad esse collegate, di esecuzione di studi, di progettazioni e lavori, di prestazione di servizi all'estero da parte di imprese nazionali.

Nel caso di lavori all'estero la garanzia assicurativa può essere concessa all'impresa italiana anche se il contratto per l'esecuzione dei lavori sia stato stipulato da imprese aventi sede nel Paese in cui si eseguono i lavori, nelle quali, qualunque sia la loro forma giuridica, vi sia partecipazione diretta o indiretta di capitale dell'impresa italiana. In tal caso, la copertura assicurativa sarà commisurata all'entità della partecipazione italiana all'impresa avente sede all'estero, salvo che si accerti una maggiore effettiva partecipazione dell'impresa italiana all'esecuzione dei lavori, degli studi e delle progettazioni.

Art. 17.

Il limite degli impegni assumibili in garanzia ai sensi dell'articolo 3 della presente legge viene fissato:

a) per le garanzie di durata sino a 24 mesi, in 5.000 miliardi di lire quale limite con carattere rotativo che potrà essere modificato con la legge di approvazione del bilancio dello Stato;

b) per le garanzie di durata superiore a 24 mesi, annualmente, con legge di approvazione del bilancio dello Stato. Qualora al termine di ciascun anno finanziario l'ammontare delle garanzie assunte nell'anno stesso risulti inferiore al limite fissato, la differenza sarà portata in aumento del limite fissato per l'anno successivo.

Titolo IV

FINANZIAMENTO DEI CREDITI A MEDIO TERMINE RELATIVI ALL'ESPORTAZIONE DI MERCI, ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI, ALL'ESECUZIONE DI LAVORI ALL'ESTERO.

Art. 18.

L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) effettua con gli istituti e le sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, tutte le operazioni finanziarie previste dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, relative al finanziamento dei crediti nascenti dalle operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *f*), *g*), *h*) e *n*) dell'articolo 15 della presente legge.

Limitatamente alle operazioni di cui alla lettera *g*) dell'articolo 15, il Mediocredito centrale è inoltre autorizzato ad assumere, da solo o in consorzio, dai medesimi istituti e sezioni speciali i titoli, in lire o in valuta estera, loro derivanti dalle operazioni stesse.

Relativamente alle operazioni di cui al primo comma del presente articolo, non vigono per il Mediocredito centrale le limitazioni di cui al primo e quarto comma dell'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni; gli istituti e le sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della stessa legge sono autorizzati ad effettuare qualsiasi operazione finanziaria sui crediti concernenti le operazioni predette anche se non previste

dalle rispettive norme legislative e statutarie, fermi restando i limiti di somma stabiliti dalle norme stesse per i crediti che detti istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine possono concedere ad ogni singola impresa, nonché le caratteristiche dimensionali delle imprese con le quali gli istituti di cui alla legge 22 giugno 1950, n. 445, possono, a norma della legge stessa, operare.

Le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di cui al primo comma del presente articolo saranno stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenendo conto anche della durata delle operazioni, delle valute nelle quali sono espresse le transazioni e della variabilità del costo della provvista.

In caso di motivata urgenza, il Mediocredito centrale potrà rilasciare un affidamento riguardante il successivo intervento su operazioni sottoposte direttamente all'Istituto dalla sezione o dagli stessi operatori nazionali.

Art. 19.

Le operazioni di cui all'articolo 18 possono essere compiute per un periodo non superiore alla dilazione di pagamento accordata dagli operatori nazionali alla controparte estera.

Le operazioni di cui al primo comma del presente articolo possono essere compiute anche nella fase di approntamento della fornitura a fronte dei titoli di credito rilasciati dall'importatore prima della materiale esportazione, anche se depositati presso banca, nazionale od estera, oppure a fronte di idonea documentazione. Le modalità sono stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Il Mediocredito centrale può compiere le operazioni di cui all'articolo 18 anche a fronte di:

a) titoli in lire italiane o in valuta estera, emessi dagli istituti o sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, rappresentativi della proprietà di speciali gruppi di valori o di titoli pubblici o privati pervenuti a detti istituti o sezioni speciali di credito a medio e lungo termine in dipendenza dei finanziamenti di cui alle lettere *g*) ed *h*) del precedente articolo 15;

b) titoli obbligazionari, in lire italiane od in valuta estera, emessi, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2410 del codice civile, dagli istituti o sezioni speciali di credito a medio e lungo termine predetti a fronte dei finanziamenti dagli stessi concessi ai sensi delle lettere *g*) ed *h*) del precedente articolo 15.

Per effetto delle operazioni di cui al comma precedente e per la quota afferente a dette operazioni, il Mediocredito centrale ha speciale prelazione sui rimborsi dei finanziamenti a fronte dei quali sono state emesse le obbligazioni di cui alla precedente lettera *b*).

Art. 20.

I risconti e le anticipazioni di cui alle lettere *d*) ed *e*) dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, non potranno eccedere l'85 per cento del credito capitale concesso dall'operatore italiano al committente estero.

Gli istituti e le sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dovranno partecipare al finanziamento delle operazioni, assumendo a proprio carico una quota non inferiore al 15 per cento dell'intervento del Mediocredito centrale.

Art. 21.

Il Mediocredito centrale, previa autorizzazione del Ministro per il tesoro, può effettuare operazioni finanziarie con gli istituti e le aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, con i loro istituti centrali di categoria, con enti ed istituti di diritto pubblico, con istituti assicurativi e previdenziali e con istituti finanziari esteri. All'uopo il Mediocredito centrale può cedere i titoli da esso posseduti, munendoli, ove necessario, della propria girata, ovvero può costituirli in pegno.

Art. 22.

Allo scopo di contribuire a coprire la differenza tra il tasso delle operazioni di finanziamento previste dall'articolo 18 ed il costo dei mezzi ottenuti con le operazioni passive effettuate dal Mediocredito centrale a norma dell'articolo 21, il Ministero del tesoro potrà corrispondere al Mediocredito centrale un contributo la cui misura sarà stabilita con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 23.

Per la provvista effettuata sui mercati esteri dal Mediocredito centrale e dagli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, destinata al finanziamento dei crediti all'esportazione, previa l'autorizzazione prevista dalle vigenti disposizioni, il Ministro per il tesoro può accordare con proprio decreto, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e degli interessi.

Art. 24.

In estensione a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, il Mediocredito centrale, su autorizzazione del Ministro per il tesoro, potrà corrispondere agli operatori nazionali che ottengano finanziamenti all'estero a fronte di singoli contratti di fornitura di merci e servizi nonché di esecuzione di studi e lavori, un contributo agli interessi, la cui misura sarà fissata dal Ministro per il tesoro, secondo le modalità previste al quarto comma dell'articolo 18 della presente legge.

Con le stesse modalità e condizioni di cui al precedente comma il Mediocredito centrale potrà altresì corrispondere:

a) un contributo agli interessi agli acquirenti esteri di beni e servizi nazionali nonché ai committenti esteri di studi, progettazioni e lavori da eseguirsi da imprese nazionali, in relazione alle operazioni assicurate ai sensi del primo comma dell'articolo 16 della presente legge;

b) un contributo agli interessi in favore degli istituti e delle aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, limi-

tatamente ai crediti nascenti dalle operazioni previste alle lettere *a*), *b*), *c*), *f*) e *n*) del precedente articolo 15, che detti istituti ed aziende di credito siano autorizzati ad effettuare per durate superiori a 18 mesi.

Art. 25.

Ai fini del coordinamento tra il limite assumibile per garanzie assicurative di cui al precedente articolo 17, lettera *b*), e le disponibilità finanziarie del Mediocredito centrale, a partire dall'anno finanziario 1978, con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato è stabilito l'importo da destinare al Mediocredito centrale per la corresponsione di contributi agli interessi per le operazioni di finanziamento delle esportazioni con pagamento differito.

Eventuali ulteriori conferimenti al fondo di dotazione del Mediocredito centrale saranno fissati con legge a seguito della presentazione del piano previsionale di cui al successivo articolo 28.

Titolo V

Crediti finanziari destinati alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale

Art. 26.

Il Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per gli affari esteri e del Ministro per il commercio con l'estero, può autorizzare il Mediocredito centrale a concedere, anche in consorzio con enti o banche esteri, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi in via di sviluppo, crediti finanziari destinati al miglioramento della situazione economica o monetaria di tali Paesi, tenendo conto della partecipazione italiana a progetti e programmi di cooperazione approvati nelle forme di legge e diretti a favorire e promuovere il progresso tecnico, culturale, economico e sociale di detti Stati.

Per le operazioni di cui al precedente comma è costituito presso il Mediocredito centrale un fondo rotativo. La dotazione del fondo avverrà con legge, mediante stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 27.

In caso di insufficienza del fondo di cui al secondo comma dell'articolo 26, il Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per gli affari esteri e del Ministro per il commercio con l'estero, può autorizzare di volta in volta il Mediocredito centrale ad emettere prestiti obbligazionari per conto del fondo, garantiti dallo Stato, in lire o in valuta estera, per la concessione, anche in consorzio con enti o banche esteri, a Stati, banche centrali od enti di Stato di Paesi in via di sviluppo, di crediti finanziari destinati al miglioramento della situazione economica e monetaria di detti Stati.

Per le operazioni di cui al comma precedente potrà essere autorizzata dal Ministro per il tesoro in favore del Mediocredito centrale la corresponsione di appositi contributi agli interessi.

Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari esteri e con il Ministro per il commercio con l'estero, può autorizzare gli istituti e le sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, a concedere a Stati e banche centrali esteri crediti destinati al rifinanziamento di debiti di detti Stati.

Per le operazioni di cui al comma precedente il Ministro per il tesoro potrà autorizzare la corresponsione di contributi agli interessi a valere sulle disponibilità residue di cui all'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492.

Titolo VI

Disposizioni finali e transitorie

Art. 28.

Contestualmente alla presentazione al Parlamento del bilancio di previsione dello Stato, il Ministro per il tesoro presenta il piano previsionale degli impegni assicurativi della sezione e dei fabbisogni finanziari del Mediocredito centrale per l'anno successivo.

A tale scopo la sezione trasmette entro i trenta giorni che precedono la presentazione al Parlamento del bilancio di previsione dello Stato i dati e gli elementi necessari a predisporre il piano previsionale di cui al precedente comma; il Mediocredito centrale predispone entro la stessa data il piano generale di utilizzo delle effettive disponibilità finanziarie ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 aprile 1962, n. 265.

Il Ministro per il tesoro trasmette al Parlamento ogni semestre una relazione sull'attività svolta dalla sezione e sugli interventi del Mediocredito centrale nel settore del finanziamento delle esportazioni, nonché elementi per valutare l'attività da svolgere nel semestre successivo. In particolare, la relazione dovrà fornire indicazioni specifiche sulle operazioni effettuate in base al numero 12) dell'articolo 14 della presente legge, alla lettera *n*) dell'articolo 15 e alla lettera *n*) richiamata dal primo comma dell'articolo 18.

La sezione e il Mediocredito centrale sono tenuti ad inviare al Ministro per il tesoro i dati e gli elementi necessari alla predisposizione della relazione di cui al comma precedente.

Il Ministro per il tesoro trasmette inoltre al Parlamento ogni semestre, avvalendosi degli elementi e delle indicazioni forniti dal Ministro per gli affari esteri, dal Ministro per il commercio con l'estero e dal Mediocredito centrale, una relazione sull'attività svolta nel quadro della cooperazione economica e finanziaria, di cui agli articoli 26 e 27 della presente legge, nonché elementi per valutare l'attività da svolgere nel semestre successivo.

Art. 29.

Il consiglio di amministrazione del Mediocredito centrale, di cui all'articolo 25 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e all'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 265, è integrato da un funzionario del Ministero degli affari esteri, designato dallo stesso Ministero e da un ulteriore componente designato dal consiglio generale dello stesso istituto.

Art. 30.

Si applicano a favore del Mediocredito centrale, per le operazioni finanziarie di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, effettuate a norma dell'articolo 18 della presente legge, le disposizioni di cui al comma secondo dell'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949, ed a favore degli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine, di cui all'articolo 19 della legge stessa, le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 18 della citata legge.

Art. 31.

La Cassa per il credito alle imprese artigiane è autorizzata ad effettuare con gli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, le operazioni previste dall'articolo 34 lettere *a*) e *b*) della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, relative al finanziamento di crediti nascenti dalle operazioni di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 15.

Art. 32.

I benefici di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono estesi anche:

a) agli effetti cambiari e titoli equivalenti emessi sia in Italia sia all'estero, all'ordine di operatori nazionali a fronte di crediti destinati a formare oggetto di assicurazione o di finanziamento nell'ambito della presente legge;

b) agli effetti cambiari e titoli equivalenti emessi sia in Italia che all'estero all'ordine di istituti italiani o al portatore, a fronte di operazioni di cui al precedente articolo 15, lettere *g*) ed *h*).

I titoli di cui alla precedente lettera *a*), qualora non vengano utilizzati per gli scopi originari avanti specificati, debbono essere integrati di bollo nella misura vigente all'atto dell'integrazione stessa; dette integrazioni non comportano l'applicazione di penalità.

I titoli emessi all'estero, nella forma di promesse di pagamento e titoli equivalenti o di dichiarazioni di debito o di atti di riconoscimento di debito, all'ordine di istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, o al portatore, a fronte di operazioni di cui al precedente articolo 15, lettere *g*) ed *h*), non sono assimilabili alle obbligazioni, agli effetti fiscali.

Agli interessi sui titoli obbligazionari emessi all'estero all'ordine degli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui al precedente comma, o al portatore, a fronte di operazioni di cui al precedente articolo 15, lettere *g*) ed *h*), non si applica la disciplina di cui al terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Agli interessi sulle obbligazioni, e titoli similari, emessi dagli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, a fronte di operazioni di cui al terzo comma del precedente articolo 19, non si applica la disciplina di cui al primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Resta fermo l'attuale trattamento tributario per le operazioni effettuate dal Mediocredito centrale e dagli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Art. 33.

I premi di assicurazione e riassicurazione relativi alle operazioni ammesse alla garanzia sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni stabilita dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

Sono parimenti esenti dalla suddetta imposta i premi percepiti dalle imprese di assicurazione sulle eccedenze da esse assicurate al di sopra della percentuale ammessa alla garanzia statale, esclusa in ogni caso la quota a carico dell'assicurato e sempreché l'assicurazione sia stipulata su tipi di polizza approvati dal comitato di gestione.

Sono, inoltre, esenti dalle imposte di bollo e di registro, nonché dalla formalità della registrazione tutti i contratti di assicurazione, di riassicurazione, le polizze, le quietanze, le ricevute e gli altri atti compilati in dipendenza delle operazioni concernenti i rischi coperti dalla garanzia statale, ivi compresi la cessione, il pegno ed il vincolo a favore di terzi dei diritti derivanti dall'assicurazione.

Art. 34.

I diritti derivanti dall'assicurazione possono essere ceduti, dati in pegno o comunque vincolati, interamente o parzialmente, a favore di terzi, anche indipendentemente dalla cessione del credito assicurato.

La cessione, il pegno o il vincolo hanno effetto nei confronti della sezione soltanto se le siano stati comunicati.

Art. 35.

Le garanzie concesse in base alle leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5 luglio 1961, n. 635 e 28 febbraio 1967, n. 131, e successive integrazioni, restano regolate dalle leggi medesime.

Art. 36.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Art. 37.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il tesoro e per il commercio con l'estero e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere disposta la sospensione delle facoltà concesse dalla presente legge alla sezione e al Mediocredito centrale di cui al primo comma dell'articolo 3 e all'articolo 18, quando analoghe facilitazioni alle esportazioni concesse da altri Stati fossero sospese o revocate.

Art. 38.

A tutti gli effetti l'attività della gestione assicurativa disciplinata dalla legge 28 febbraio 1967, n. 131, cesserà trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5.

Sono abrogate, a partire dalla predetta data, le leggi 28 febbraio 1967, n. 131 e 12 aprile 1973, n. 221, e tutte le disposizioni contrastanti o comunque incompatibili con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 maggio 1977

LEONE

ANDREOTTI — OSSOLA —
FORLANI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1977.

Sostituzione del vice presidente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Liguria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 5 ottobre 1976, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Liguria »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del dott. Oreste Goffredi già designato dal commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni vicarie di presidente e destinato ad altro incarico;

Vista la designazione effettuata dal commissario del Governo per la regione Liguria;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il vice prefetto vicario dott. Vincenzo Terribile è chiamato a far parte della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Liguria in sostituzione del dott. Oreste Goffredi, per l'esercizio delle funzioni vicarie di presidente della commissione medesima, ai sensi della lettera *a*) del secondo comma dell'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1977

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1977
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 268

(5619)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 1977.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1976 concernente la ricostituzione del consiglio superiore di sanità per il triennio 1976-78.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 11 febbraio 1961, n. 257, concernente la disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità, registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1961, Atti di Governo, registro n. 136, foglio n. 29;

Vista la legge 14 marzo 1969, n. 203, con cui sono state apportate modifiche alla composizione e all'ordinamento del Consiglio superiore di sanità;

Visto il proprio decreto 7 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1976, registro n. 3 Sanità, foglio n. 243, con il quale veniva provveduto alla nomina dei componenti del Consiglio superiore di sanità per il triennio 1976-78, nonchè alla ripartizione delle competenze per materie tra le singole sezioni ed all'assegnazione dei componenti alle sezioni stesse;

Visto il telegramma n. 1/2839 del 9 febbraio 1977 del Gabinetto del Ministero della difesa, con il quale viene comunicato l'avvicendamento degli incarichi, quale rappresentanti del Ministero della difesa nelle persone del maggiore generale medico s.p.e. Tommaso Lisai, direttore generale della sanità militare, e del maggiore generale CSA s.p.e. Andrea Gubernale, vice direttore generale della sanità militare, in sostituzione del tenente generale dott. Salvatore Polistena e dell'ammiraglio ispettore medico Guido Bellenghi;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

Il maggiore generale medico s.p.e. Tommaso Lisai, direttore generale della sanità militare è nominato componente del Consiglio superiore di sanità per il triennio 1976-78 in sostituzione del tenente generale medico dottore Salvatore Polistena.

Il maggiore generale medico Tommaso Lisai è assegnato alle sezioni I e III.

Il maggiore generale CSA Andrea Gubernale, vice direttore generale della sanità militare è nominato componente del Consiglio superiore di sanità in sostituzione dell'ammiraglio ispettore medico dott. Guido Bellenghi.

Il maggiore generale CSA Andrea Gubernale viene assegnato alla sezione I.

Il prof. dott. Lorio Reale, rappresentante dell'I.N.A.M., già componente del Consiglio superiore di sanità viene assegnato alla sezione IV oltre che alla sezione I.

Il prof. dott. Tomaso Germinale, benemerito nel campo della sanità pubblica, già componente del Consiglio superiore di sanità viene assegnato alla sezione III anziché alla sezione IV.

Il prof. dott. Ennio Gallo, ufficiale sanitario capo, già componente del Consiglio superiore di sanità viene assegnato alle sezioni I e II anziché I e IV.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1977

LEONE

DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1977
Registro n. 3 Sanità, fogio n. 242

(5589)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1976.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo del centocinquantesimo anniversario della nascita di Silvestro Lega.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali — titolo preliminare e parte prima — approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1975, n. 114, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1976, di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1383 del 21 luglio 1976;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo commemorativo del centocinquantesimo anniversario della nascita di Silvestro Lega, nel valore da L. 150.

Detto francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13 1/4; tiratura: quindici milioni di esemplari; foglio: 50 esemplari; colori: quadricromia.

La vignetta riproduce un particolare de « La visita », opera di Silvestro Lega, dipinta nel 1868 e conservata nella Galleria nazionale d'arte Moderna, a Roma.

Nel corpo della vignetta, in alto, è disposta su due righe la leggenda « SILVESTRO LEGA 1826-1895 »; in basso, sono riportate la parola « ITALIA » e l'indicazione del valore « L. 150 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1976

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
COLOMBO

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1977
Registro n. 9 Poste, foglio n. 165

(5624)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1976.

Variazione del valore facciale, da lire 150 a lire 170 di un francobollo commemorativo del centocinquantesimo anniversario della nascita di Silvestro Lega.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali — titolo preliminare e parte prima — approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1975, n. 114, con il quale è stata autorizzata, tra le altre, l'emissione, nel 1976, di francobolli commemorativi del centocinquantesimo anniversario della nascita di Silvestro Lega;

Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1976, con il quale sono state determinate le caratteristiche dei francobolli di cui al decreto prima citato e ne è stato stabilito il valore in L. 150;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1976, n. 718, con il quale, tra l'altro, sono state apportate, a decorrere dal 1° novembre 1976, modificazioni alle tariffe postali e telegrafiche per l'interno;

Riconosciuta l'opportunità di aggiornare alla nuova tariffa corrispondente al primo porto delle lettere per l'interno il valore già stabilito per il francobollo di cui ai decreti precitati;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1394 del 24 novembre 1976;

Decreta:

Articolo unico

Il valore facciale del francobollo commemorativo del centocinquantesimo anniversario della nascita di Silvestro Lega è variato da L. 150 a L. 170. Restano immutate le altre caratteristiche del suddetto francobollo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1976

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
COLOMBO

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1977
Registro n. 14 Poste, foglio n. 111

(5625)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1977.

Autorizzazione alla Banca di Marino, società per azioni, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio all'intero territorio della provincia di Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 26 ottobre 1962, con il quale la Banca di Marino, società per azioni, con sede in Marino (Roma), è stata autorizzata a compiere, nelle località in esso indicate, le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 27 novembre 1970;

Considerato che la Banca d'Italia, nell'ambito delle funzioni ad essa attribuite dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ha accertato le particolari esigenze economiche e creditizie di carattere locale di cui alla citata delibera del 1970;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca di Marino, società per azioni, con sede in Marino (Roma), con il decreto di cui in premessa, è estesa all'intero territorio della provincia di Roma.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca di Marino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1977

Il Ministro: STAMMATI

(4893)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revisione delle tariffe dei compensi dovuti all'Ente nazionale sementi elette per le operazioni di controllo, certificazione e cartellinatura delle sementi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1972, con il quale l'Ente nazionale delle sementi elette è stato incaricato del controllo dei prodotti sementieri ai fini dell'accertamento delle caratteristiche e condizioni per la loro immissione in commercio;

Attesa la necessità, a norma dell'art. 41 della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, di stabilire le tariffe dei compensi dovuti per le operazioni di controllo, certificazioni e cartellinatura delle sementi;

Viste le proposte al riguardo formulate dall'Ente nazionale delle sementi elette e ritenutele corrispondenti al costo del servizio effettuato;

Visto il parere favorevole, in merito alle proposte stesse, formulato dalla seconda sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura nella riunione del 5 aprile 1977;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dalla data del presente decreto, le tariffe dei compensi dovuti all'Ente nazionale delle sementi elette per le operazioni di controllo, certificazione e cartellinatura delle sementi, sono stabilite come da allegata tabella.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro: MARCORA

TABELLA DELLE TARIFFE DEI COMPENSI PER LE OPERAZIONI DI CONTROLLO, CERTIFICAZIONE E CARTELLINATURA DELLE SEMENTI

I. — *Sementi di generi e specie che, ai sensi dell'art.* 38 *della legge* 25 *novembre* 1971, *n.* 1096, *non possono essere commercializzate se non appartengono alle categorie « di base » o « certificata ».*

Numero d'ordine	Generi e specie	Ispezioni colture L./ha	Controllo e cartellinatura sementi L./q.le seme condizionato
1	Frumento e cereali minori	L. 2.000 (minimo L. 6.000 per azienda agricola)	L. 200
2	Riso	L. 3.000 (minimo L. 9.000 per azienda agricola)	L. 280
3	Mais	L. 10.000 (minimo L. 10.000 per azienda agricola)	L. 300
4	Barbabietola da zucchero e da foraggio	Vivai: L. 6.000 per vivaio (minimo L. 25.000 per richiedente) Piante porta seme: L. 2.000 (minimo L. 10.000 per azienda agricola)	L. 500 L. 460 (seme condizionato in natura)
5	Patata	L. 6.000 anche per frazione di ha (minimo L. 6.000 per azienda agricola)	L. 260 L. 200 anche nel caso di esito negativo del precontrollo dei lotti, con un minimo di lire 40.000 per campione esaminato
6	Erba medica e trifoglio violetto	L. 3.000 (minimo L. 6.000 per azienda agricola)	L. 3.400
7	Trifoglio ladino . .	L. 3.000 (minimo L. 6.000 per azienda agricola)	L. 5.500
8	Pisello da foraggio	L. 2.000 (minimo L. 6.000 per azienda agricola)	L. 400
9	Graminacee foraggere	L. 3.000 (minimo L. 6.000 per azienda agricola)	L. 3.000
10	Brassicacee foraggere e oleaginose	L. 3.000 (minimo L. 6.000 per azienda agricola)	L. 650
11	Canapa, cotone, lino e girasole	L. 3.000 (minimo L. 6.000 per azienda agricola)	L. 500

II. — *Sementi di generi e specie che ai sensi dell'art.* 38 *della legge* 25 *novembre* 1971, *n.* 1096, *possono essere commercializzate come sementi della categoria « commerciale » e come tali certificate.*

Generi e specie	Controllo e cartellinatura delle sementi (1) L./q.le di seme condizionato
Sementi di dimensioni uguali o superiori al frumento	L. 400
Sementi di dimensioni inferiori al frumento	» 650

III. — *Miscugli di sementi conformi alle norme di commercializzazione.*

Generi e specie	Controllo e cartellinatura (1) L./q.le di seme condizionato
Miscugli per erbaio . . .	L. 400
Miscugli per prato polifita	» 1.000

(1) Le tariffe indicate si intendono applicabili ai lotti di sementi costituiti da confezioni di peso unitaro minimo di kg 50.

Per lotti costituiti da confezioni di peso unitario inferiore a kg 50 sono dovute, in aggiunta alla tariffa indicata per quintale: L. 20 per ogni imballaggio.

Per le confezioni di cui all'art. 9 del regolamento di esecuzione della legge n. 1096 del 25 novembre 1971, sono dovute L. 20 per imballaggio.

Per il riconfezionamento ufficiale di lotti già in precedenza certificati, si applicano le tariffe previste per le sementi commerciali.

I cartellini richiesti in soprannumero e non applicati alle confezioni sono addebitati al produttore in ragione di L. 20 cadauno.

(5103)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Antemor R.M. » della ditta Aghipharma, in Ferrara, e da questa successivamente ceduta alla ditta Zama S.p.a., in Casagiove. (Decreto di revoca n. 4950/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 8 settembre 1952, con il quale la specialità medicinale denominata « Antemor R.M. », supposte 10, venne registrata al n. 6996 a nome della ditta Aghipharma, con sede in Ferrara, corso Isonzo, 99;

Vista la scrittura privata in data 15 febbraio 1963, registrata a Caserta il 19 febbraio 1963 al n. 4715, vol. 122, dalla quale risulta che il prodotto di cui trattasi è stato ceduto dalla precitata ditta Aghipharma di Ferrara alla ditta Zama S.p.a., con sede in Casagiove (Caserta), via Nazionale Appia, 74;

Atteso che non è stato possibile provvedere al rilascio del decreto di trasferimento di registrazione del prodotto a nome della ditta acquirente non avendo quest'ultima ottemperato al perfezionamento della relativa istruttoria tecnica;

Considerato che all'officina della medesima ditta Zama S.p.a. è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Antemor R.M. », supposte 10, registrata al n. 6996 in data 8 settembre 1952 a nome della ditta Aghipharma di Ferrara e da questa successivamente ceduta alla ditta Zama S.p.a., con sede in Casagiove (Caserta), come da scrittura privata in data 15 febbraio 1963.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(5040)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Stenemolo trivitaminico » della ditta Laboratorio chimico farmaceutico SMAG, in Venezia, ora Treviso, cedute successivamente alla ditta Farmindustria S.p.a., in Francavilla al Mare. (Decreto di revoca n. 4931/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 4 maggio 1949, 10 giugno 1954 e 18 ottobre 1954, con i quali vennero registrate ai numeri 1982 e 1982/*A* rispettivamente la specialità medicinale denominata « Stenemolo Trivitaminico », nella confezione da 24 compresse e la relativa categoria « Stenemolo sciroppo », nella confezione flacone da 250 cc, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico SMAG, con sede in Venezia Castello 3303, ora sita in Treviso, vicolo Fiumicelli, 3, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa, cedute successivamente alla ditta Farmindustria S.p.a., con sede in Francavilla al Mare (Chieti), via Adriatica, km 453;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Stenemolo trivitaminico », nella confezione da 24 compresse, nonchè della relativa categoria « Stenemolo Sciroppo », nella confezione flacone da 250 cc, registrate rispettivamente ai numeri 1982 e 1982/*A*, in data 4 maggio 1949, 10 giugno 1954 e 18 ottobre 1954, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico SMAG, con sede in Venezia Castello 3303,

ora sita in Treviso, vicolo Fiumicelli, 3, cedute successivamente alla ditta Farmindustria S.p.a., con sede in Francavilla al Mare (Chieti), via Adriatica, km 453.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(4984)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Corvitoral » della ditta Istituto farmaceutico Vitoral, in Perugia. (Decreto di revoca n. 4942/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 25 gennaio 1952, 20 agosto 1959 e 27 luglio 1960, con i quali venne registrata al n. 5852 a nome della ditta Istituto farmaceutico Vitoral, con sede in Perugia, via delle Prome, 15, e successivamente in Marino (Roma), via S. Rocco, 12, la specialità medicinale denominata « Corvitoral » compresse, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Istituto fitoterapico italiano, con sede in Pisa, via Volturno, 38;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Corvitoral » compresse, registrata al n. 5852 con decreti in data 25 gennaio 1952, 20 agosto 1959 e 27 luglio 1960, a nome della ditta Istituto farmaceutico Vitoral, con sede in Perugia, via delle Prome, 15 (successivamente in Marino (Roma), via S. Rocco, 12).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(5032)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pairom Fosfinico » della ditta Farmacoterapico del dott. Roberto Battista, in Napoli. (Decreto di revoca n. 4904/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 29 ottobre 1957 e 26 novembre 1968, con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 13068, 13068/*A*, 13068/*B*, 13068/*C* e 13068/*D*, la specialità medicinale denominata « Pairom Fosfinico » soluzione, nonché le relative categorie « Pairom Fosfarsinico » soluzione, « Pairom Fosfoferrarsinico » soluzione, « Pairom Fosfoguaiarsinico » soluzione e « Pairom Fosfoiodinico » soluzione, a nome della ditta Farmacoterapico del dott. Roberto Battista, con sede in Napoli, via Ponte della Maddalena, 133, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Pairom Fosfinico » soluzione (bottiglia × g 175), nonché delle relative categorie « Pairom Fosfarsinico » soluzione (bottiglia × g 175), « Pairom Fosfoferrarsinico » soluzione (bottiglia × g 175), « Pairom Fosfoguaiarsinico » soluzione (bottiglia × g 175) e « Pairom Fosfoiodinico » soluzione (bottiglia × g 175), registrate rispettivamente ai numeri 13068, 13068/A, 13068/*B*, 13068/*C* e 13068/*D*, in data 29 ottobre 1957 e 26 novembre 1968, a nome della ditta Farmacoterapico del dott. Roberto Battista, con sede in Napoli, via Ponte della Maddalena, 133.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(4832)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Relian » della ditta Bioindustria S.p.a., in Novi Ligure. (Decreto di revoca n. 4896/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 14 maggio 1960 e 9 giugno 1961, con i quali venne registrata al n. 16940 la specialità medicinale denominata « Relian » 5 fiale tipo *A* da cc + 5 fiale tipo *B* da 2 cc, a nome della ditta Bioindustria S.p.a., con sede in Novi Ligure (Alessandria), via De Ambrosis 2/4/6, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni della ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Relian » 5 fiale tipo *A* da 5 cc + 5 fiale tipo *B* da 2 cc, registrata al n. 16940, in data 14 maggio 1960 e 9 giugno 1961, a nome della ditta Bioindustria S.p.a., con sede in Novi Ligure (Alessandria), via De Ambrosis, 2/4/6.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle Regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(4824)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Vitamina D_2 Japigia » della ditta Istituto chimico farmaceutico Japigia, in Torre a Mare. (Decreto di revoca n. 4947/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 19 agosto 1953, con il quale la specialità medicinale denominata « Vitamina D_2 Japigia » fiale da ml 1 × mg 5; fiale da ml 1 × mg 15 e fiale da ml 1 × mg 20, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Istituto chimico farmaceutico Japigia, con sede in Torre a Mare (Bari), venne registrata a nome della ditta stessa al n. 8338, successivamente regolarizzato nell'ordine delle succitate preparazioni del prodotto in 8338; 8338/1 e 8338/2;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Vitamina D_2 Japigia » fiale da ml 1 × mg 5; fiale da ml 1 × mg 15 e fiale da ml 1 × mg 20, registrata con decreto 19 agosto 1953 al n. 8338 (successivamente regolarizzato in 8338; 8338/1 e 8338/2), a nome della ditta Istituto chimico Farmaceutico Japigia, con sede in Torre a Mare (Bari).

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(5037)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Atipi liofilizzato Richter » della ditta Gruppo Lepetit S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 4929/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 5 febbraio 1953 e 6 febbraio 1969, con i quali venne registrata al n. 7429 la specialità medicinale denominata « Atipi liofilizzato Richter », nelle confezioni fiale 5 × 5 mgr + 5 fiale solvente e fiale 5 × 15 mgr + 5 fiale solvente, a nome della ditta Gruppo Lepetit S.p.a., con sede in Milano, via Roberto Lepetit, 8/10, prodotta nella propria officina farmaceutica, sita in Cinisello Balsamo (Milano), via Massimo Gorki, 30/32;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, essendo dubbia la validità terapeutica dell'associazione nelle indicazioni proposte;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Atipi liofilizzato Richter », nelle confezioni fiale 5 × 5 mgr + 5 fiale solvente e fiale 5 × 15 mgr + 5 fiale solvente, registrata al n. 7429, in data 5 febbraio 1953 e 6 febbraio 1969, a nome della ditta Gruppo Lepetit S.p.a., con sede in Milano, via Roberto Lepetit, 8/10.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(4982)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Heparatox » della ditta Novopharm, in Milano. (Decreto di revoca numero 4900/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 8 settembre 1954, 22 aprile 1955, 26 luglio 1955 e 14 maggio 1964, con i quali vennero registrate ai numeri 9290, 9290/*A*, 9290/*B* e 9290/*B*-1, rispettivamente la specialità medicinale denominata « Heparatox » flacone da 10 cc iniettabile, la relativa categoria confetti, la categoria supposte per bambini e la serie di categoria supposte per adulti, a nome della ditta Novopharm - Laboratorio farmaceutico, con sede in Milano, via Marco Aurelio, 22, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto.

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Heparatox » flacone da 10 cc iniettabile, delle relative categorie confetti e supposte per bambini e della serie di categoria supposte per adulti, registrate rispettivamente ai numeri 9290, 9290/*A*, 9290/*B* e 9290/*B*-1, in data 8 settembre 1954, 22 aprile 1955, 26 luglio 1955 e 14 maggio 1964, a nome della ditta Novopharm - Laboratorio farmaceutico, con sede in Milano, via Marco Aurelio, 22.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(4828)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Solvotest » della ditta Japigia medicinali affini, in Bari. (Decreto di revoca n. 4944/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 22 luglio 1959, con i quali vennero registrate ai numeri 15051, 15051/1 e 15051/2, rispettivamente la specialità medicinale denominata « Solvotest » fiale 3 da 1 cc × 5 mg e le relative serie fiale 3 da 1 cc × 10 mg e fiale 3 da 1 cc × 25 mg, a nome della ditta Japigia medicinali affini, con sede in Bari, piazza Umberto, 22, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa, sita in Bari, via Nizza n. 28-30;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Solvotest » fiale da 1 cc × 5 mg e le relative serie fiale 3 da 1 cc × 10 mg e fiale 3 da 1 cc × 25 mg registrate rispettivamente ai numeri 15051, 15051/1 e 15051/2 in data 22 luglio 1959, a nome della ditta Japigia medicinali affini, con sede in Bari, piazza Umberto, 22.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(5034)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Surcor » della ditta J.M.A. - Japigia medicinali affini S.p.a., in Torre a Mare. (Decreto di revoca n. 4945/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 4 agosto 1959, col quale venne registrata al n. 15341 la specialità medicinale denominata « Surcor » flacone da 30 cc, a nome della ditta J.M.A. - Japigia medicinali affini S.p.a., con sede in Torre a Mare (Bari), via Nizza, 28/30, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Surcor » flacone da 30 cc registrata al n. 15341 in data 4 agosto 1959, a nome della ditta J.M.A. - Japigia medicinali affini S.p.a., con sede in Torre a Mare (Bari), via Nizza, 28/30.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(5035)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1977.

Nomina di un componente il consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Visti gli articoli 10 e 11 del vigente statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, riguardante la composizione e le modalità di nomina del consiglio di amministrazione della Banca stessa;

Visto il proprio decreto in data 14 ottobre 1975, con il quale l'avv. Vincenzo Cinquanta fu nominato, tra gli altri, componente il suddetto organo, in rappresentanza dell'Opera nazionale combattenti;

Vista la lettera in data 7 marzo 1977, con la quale l'Opera nazionale combattenti ha designato, quale proprio rappresentante in seno al citato consiglio, il dottor Giuseppe Leoncini, in sostituzione del predetto avvocato Cinquanta, deceduto;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Leoncini è nominato componente il consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, in rappresentanza dell'Opera nazionale combattenti, in sostituzione dell'avv. Vincenzo Cinquanta, deceduto.

Il predetto dott. Leoncini scadrà dalla carica unitamente agli altri consiglieri nominati con il decreto in data 14 ottobre 1975, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1977

Il Ministro: STAMMATI

(5425)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1977.

Rinnovo del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1955, n. 1402, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale », con sede in Bolzano, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1098, recante norme sulla decorrenza dell'anno finanziario degli enti pubblici sottoposti al controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259;

Visto il proprio decreto in data 5 luglio 1973, riguardante la nomina, per tre esercizi finanziari, del consiglio generale dell'ente;

Ritenuta la necessità di rinnovare il predetto consiglio, ai sensi dell'art. 8 dello statuto;

Viste le designazioni delle amministrazioni, associazioni ed enti interessati;

Sentito il presidente della giunta regionale Trentino-Alto Adige;

Decreta:

Il consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale », con sede in Bolzano, è composto oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Gravina dott. Francesco, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Saonte dott. Leandro, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Macchia dott. Antonio, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Berrini dott. Giampaolo, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Mazzeo dott. ing. Luigi, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

Cataldo dott. Ostilio, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Spagnulo prof. Giovanni, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Manganaro dott. Augusto, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

D'Angelo dott. Franco, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Cardillo dott. Vittorio, Eisenkeil Artur, Fuhrer dottor Fritz, La Monica ing. Vincenzo, Gilli geom. Alessandro, Mayr Anton e Rosa dott. Rodolfo, in rappresentanza della regione Trentino-Alto Adige;

Spögler dott. Franz, Hofer Toni, Durnwalder dottor Luis, Weis cav. uff. Herbert, Gambara dott. Gaetano e Pellegrini rag. Mario, in rappresentanza della provincia di Bolzano;

Soldera geom. Anna Maria in Bertoluzza, Forest Pier Antonio e Steger dott. Heinold, in rappresentanza del comune di Bolzano;

Von Fioreschy avv. Robert, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano;

Brandstatter avv. Josef, in rappresentanza della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano;

Repetto comm. Aurelio, Spagnolli gr. uff. Luigi, Staffler Max Jun. e Von Walther cav. gr. cr. dott. Walter, in rappresentanza della società cooperativa « Amici della Fiera di Bolzano »;

Von Breitenberger dott. Carl, in rappresentanza dell'ente provinciale per il turismo di Bolzano;

Bauer avv. Max, in rappresentanza degli enti fondatori;

Pernthaler Hans e Cassetti Renzo, in rappresentanza degli espositori.

Il consiglio resta in carica per i tre esercizi finanziari 1977, 1978 e 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(5105)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1977.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci, e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione dei prodotti sottoindicati, secondo le nuove voci della tariffa dei dazi doganali in vigore dal 1° gennaio 1977, originari del Giappone, è assoggettata al regime dell'autorizzazione ministeriale:

v.d. 87.09 A	ex 595 e 597	-	Motocicli di cilindrata superiore a 380 cm^3
B	900	-	Altri
v.d. 92.13 A	110 e 190	-	Lettori di suono, loro parti e pezzi staccati per apparecchi della v.d. 92.11.

Pertanto il regime previsto per l'importazione delle merci di cui alla v.d. 87.09 indicato a pag. 94 dell'annesso I del decreto ministeriale 6 maggio 1976, e successive modificazioni, viene esteso anche ai prodotti sopraindicati. Il regime previsto per l'importazione delle merci di cui alla v.d. 92.13 A sopra citato viene inserito a pag. 95 del suddetto annesso I dopo la v.d. ex 89.01.

Art. 2.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione e resta valido fino al 31 dicembre 1977.

Roma, addì 26 maggio 1977

Il Ministro per il commercio con l'estero
OSSOLA

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

(5794)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « La Padana », in Polesine Parmense, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1977, il dott. Giovanni Battista Fregoso è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « La Padana », in Polesine Parmense (Parma), in sostituzione del dott. Umberto Parlanti, deceduto.

(5605)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione all'istituto dei registri delle varietà dei prodotti sementieri, in Roma, ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1977, registro n. 3 Agricoltura, foglio n. 225, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, l'istituto dei registri delle varietà dei prodotti sementieri, in Roma, è autorizzato ad acquistare dalla opera pia poveri vergognosi di Bologna un terreno in agro di Budrio (Bologna), distinto al nuovo catasto terreni di quel comune alla partita n. 410, foglio 116, mappali 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 62 per complessivi Ha 23.71.81 ed al prezzo di L. 163.180.400.

(5604)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 99

Corso dei cambi del 24 maggio 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	885,80	885,80	885,80	885,80	885,80	885,75	885,90	885,80	885,80	885,80
Dollaro canadese	844 —	844 —	844 —	844 —	843,75	844,05	843,80	844 —	844 —	844 —
Franco svizzero	351,40	351,40	351,50	351,40	351,45	351,40	351,40	351,40	351,40	351,40
Corona danese	146,94	146,94	147 —	146,94	146,85	146,45	146,94	146,94	146,94	146,95
Corona norvegese	167,66	167,66	167,70	167,66	167,66	168,05	167,72	167,66	167,66	167,65
Corona svedese	203,02	203,02	203 —	203,02	203 —	203,10	203,01	203,02	203,02	203,05
Fiorino olandese	359,42	359,42	360,03	359,42	359,55	359,45	359,46	359,42	359,42	359,40
Franco belga	24,522	24,522	24,51	24,522	24,52	24,52	24,5280	24,522	24,522	24,55
Franco francese	178,67	178,67	178,63	178,67	178,65	178,65	178,66	178,67	178,67	178,65
Lira sterlina	1521,20	1521,20	1521,25	1521,20	1520,90	1521,20	1521,25	1521,20	1521,20	1521,20
Marco germanico	374,74	374,74	374,755	374,74	374,75	375,50	374,74	374,74	374,74	374,75
Scellino austriaco	52,623	52,623	52,65	52,623	52,63	52,75	52,63	52,623	52,623	52,65
Escudo portoghese	22,89	22,89	22,93	22,89	22,90	22,88	22,90	22,89	22,89	22,90
Peseta spagnola	12,832	12,832	12,8325	12,832	12,83	12,83	12,83	12,832	12,832	12,85
Yen giapponese	3,191	3,191	3,1915	3,191	3,19	3,19	3,1930	3,191	3,191	3,20

Media dei titoli del 24 maggio 1977

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	79,600
Redimibile 3,50 % 1934	99,050
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,700
» 5 % (Ricostruzione)	99,125
» 5 % (Riforma fondiaria)	98,050
» 5 % (Città di Trieste)	91,450
» 5 % (Beni esteri)	91,175
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	79,400
» 5,50 % » » 1968-83	78,400
» 5,50 % » » 1969-84	75,175
» 6 % » » 1970-85	77,800
» 6 % » » 1971-86	76,025
» 6 % » » 1972-87	74,750
» 9 % » » 1975-90	82,775
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	82,950
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	92,525
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	87,625
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,175
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	75,950
» poliennali 7 % 1978	94,175
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	90,525
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	89,125
» » 9 % 1980	87,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 maggio 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	885,85
Dollaro canadese	843,90
Franco svizzero	351,40
Corona danese	146,94
Corona norvegese	167,69
Corona svedese	203,015
Fiorino olandese	359,44
Franco belga	24,525
Franco francese	178,665
Lira sterlina	1521,225
Marco germanico	374,74
Scellino austriaco	52,626
Escudo portoghese	22,895
Peseta spagnola	12,831
Yen giapponese	3,192

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Grosseto

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Grosseto;

Considerato che la procura generale di Firenze con nota n. 978 dell'8 ottobre 1976, ha comunicato che al precedente concorso, bandito con decreto ministeriale 10 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 21 giugno 1976, non vi sono stati partecipanti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Grosseto.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Firenze.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Firenze entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1977

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1977
Registro n. 11 *Giustizia, foglio n.* 5

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Firenze.

Il sottoscritto . . . . . . residente oppure domiciliato a . . . provincia di . . . in via . . . . c.a p. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Grosseto, indetto con decreto ministeriale 15 marzo 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 27 maggio 1977).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto all'elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . . . ;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data, ...

Firma (7) . . . . . .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(4914)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli e per esami, a milleventicinque posti di direttore didattico in prova nelle scuole elementari

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti il testo unico ed il regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvati, rispettivamente, con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 e con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e le successive modificazioni;

Veduti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed il relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e le vigenti disposizioni relative ai titoli di preferenza a parità di merito;

Veduta la legge 5 ottobre 1962, n. 1539, concernente provvedimenti a favore dei mutilati e invalidi civili;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, riguardante il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477, concernente delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, concernente norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato;

Veduto il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito in legge con legge 30 marzo 1976, n. 88, concernente il riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato;

Veduto l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

Veduta la legge 9 agosto 1967, n. 805, con la quale, a decorrere dal 1° ottobre 1970, è stato stabilito l'organico dei direttori didattici per quattromilatrecentosettantuno posti;

Veduta la legge 22 dicembre 1973, n. 932, che istituisce sette circoli didattici nelle province di Trieste e Gorizia elevando lo organico del personale direttivo a quattromilatrecentosettantotto unità;

Veduto il decreto ministeriale 28 gennaio 1977, con il quale, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, sono stati stabiliti per il concorso a milleventicinque posti di direttore didattico, gli orientamenti programmatici per le prove di esame, i titoli valutabili e le relative tabelle di valutazione;

Considerato che dei quattromilatrecentosettantotto posti, relativi all'organico del personale direttivo della scuola elementare, quelli da conferire mediante concorso ordinario che risultano vacanti e disponibili, o che tali si prevedono ai sensi dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono al 1° ottobre 1977 ottocentosessantanove e al 1° ottobre 1978 centocinquantasei;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso ordinario, per esami e titoli, a milleventicinque posti di direttore didattico in prova (parametro 443) al quale possono partecipare gli insegnanti elementari che abbiano maturato, dopo la nomina nel ruolo, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato e che siano provvisti di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica;
2) laurea in pedagogia;
3) laurea in sociologia;
4) laurea in psicologia;
5) laurea in filosofia;
6) laurea in materie letterarie;
7) laurea in lettere;
8) laurea in giurisprudenza;
9) diploma in materie letterarie o in pedagogia e filosofia rilasciato dai soppressi istituti di magistero.

Sono anche validi i titoli di studio espressamente dichiarati equipollenti a tal fine dalla legge.

Alla prova orale del presente concorso sono ammessi anche i candidati che in precedenti concorsi a posti di direttore didattico non siano stati ammessi alla prova orale, avendo riportato nella prova scritta di cultura generale una votazione non inferiore a sette decimi, e in quella di legislazione scolastica una votazione non inferiore a sei decimi. Il voto della prova scritta di cultura generale sarà rapportata in trentacinquesimi (art. 133, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417).

Art. 2.

Presentazione della domanda e dei titoli valutabili

Coloro che trovandosi nelle condizioni richieste dal precedente art. 1, intendano partecipare al presente concorso, devono far pervenire al provveditore agli studi della provincia di titolarità, entro e non oltre trenta giorni da quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, domanda redatta su carta legale (vedi schema esemplificativo, allegato *C*), intestata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione elementare - Divisione I - Sezione IV - Roma.

Nella domanda i candidati devono indicare:

a) il cognome e il nome (scritti in carattere stampatello, se la domanda non è dattiloscritta). Le donne coniugate aggiungeranno al cognome proprio quello del marito, ai sensi dell'art. 25 della legge 19 maggio 1975, n. 151;

b) il luogo e la data di nascita;

c) la sede di titolarità, nonchè quella di servizio, qualora le sedi non coincidano;

d) il domicilio e il recapito al quale trasmettere eventuali comunicazioni (ogni variazione di indirizzo dovrà essere comunicata al Ministero).

Nella domanda i candidati devono altresì dichiarare:

1) di essere in possesso dei requisiti (titolo di studio, servizio di ruolo) stabiliti per l'ammissione al concorso;

2) gli eventuali procedimenti penali o disciplinari subiti o quelli pendenti a loro carico.

I candidati che si trovano nelle condizioni richieste dal precedente art. 1, secondo comma, devono inoltre indicare il concorso nel quale abbiano riportato la votazione richiesta dall'art. 133, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero deve essere vistata dall'autorità scolastica o dal capo dell'ufficio alle cui dipendenze il candidato presta servizio all'atto della presentazione della domanda.

Unitamente alla domanda di ammissione i candidati devono presentare i titoli di cultura, le pubblicazioni e i titoli di studio e di servizio che siano valutabili secondo la tabella approvata con decreto ministeriale 28 gennaio 1977 (allegato *B*) con un elenco dei medesimi in carta libera, in duplice esemplare, debitamente sottoscritto.

Domanda e documenti devono essere spediti per plico raccomandato ovvero recapitati a mano.

Le domande e i documenti spediti a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno si considerano prodotti in tempo utile se presentati all'ufficio postale entro il termine di scadenza sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante (art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077) (1).

Per le domande recapitate a mano la data di arrivo è attestata dal timbro a calendario del provveditorato agli studi.

A tal fine i provveditori agli studi avranno cura, nel giorno di scadenza del termine, di prorogare l'orario di ufficio fino alle ore 24.

Non si terrà conto delle domande nelle quali risulti omessa la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui al n. 1) del terzo comma del presente articolo, semprechè il candidato non abbia documentato in merito.

Art. 3.

Requisiti di ammissibilità e titoli valutabili

I titoli valutabili, nonchè i requisiti di ammissibilità al concorso, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda indicato al precedente art. 2.

Non è ammesso riferimento a documenti ed a titoli già presentati o comunque giacenti presso gli uffici del Ministero o dei provveditorati agli studi.

I titoli che pervengono oltre il termine di cui al primo comma del precedente art. 2, non sono ammessi a valutazione.

Art. 4.

Trasmissione delle domande al Ministero

Entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal precedente art. 2 il provveditore invierà al Ministero - Direzione generale istruzione elementare - Divisione I - Sezione IV, le domande e i documenti pervenutigli, unitamente ad un elenco dei candidati che hanno presentato la domanda.

Nei confronti dei candidati che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 36 e 98, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 174, n. 417, il provveditore agli studi riferirà al Ministero rimettendo, altresì, copia degli atti relativi alle sanzioni disciplinari irrogate.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami constano di una prova scritta e di una prova orale dirette ad accertare l'attitudine e la capacità del candidato all'esercizio della funzione direttiva.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di cultura generale, secondo le indicazioni di cui al programma (allegato *A*).

La prova orale ha per oggetto le materie specificate in calce al presente bando (allegato *A*).

Per lo svolgimento della prova scritta sono assegnate 8 ore.

La prova scritta avrà luogo in Roma, nei giorni e nella sede che saranno stabiliti dal Ministero e di cui sarà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.

La prova orale avrà luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione del giorno, dell'ora e dei locali in cui avranno luogo la prova scritta e quella orale.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici.

Per essere ammessi a sostenere la prova scritta e quella orale i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta legale) recante la firma del candidato, autenticata dal segretario comunale del comune di residenza, da un notaio, dal direttore didattico o dal capo dell'ufficio alle cui dipendenze il candidato stesso presta servizio;
b) libretto ferroviario personale;
c) tessera postale o carta d'identità;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto.

I candidati dovranno portare l'occorrente per scrivere; la carta sarà fornita dal Ministero.

E' vietato portare libri ed appunti. E' consentito soltanto portare e consultare il vocabolario della lingua italiana, purchè esclusivamente linguistico.

Per i candidati che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero la prova scritta potrà avere luogo nelle altre località che, in relazione al numero degli aspiranti, saranno eventualmente stabilite di concerto con il Ministero degli affari esteri.

Art. 6.

Ammissione alla prova orale

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno punti 28 su 40 assegnati alla prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno 28/40.

La votazione complessiva è determinata sommando i voti riportati, rispettivamente nella prova scritta e nella prova orale, il voto conseguito nella valutazione dei titoli.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione elementare - Divisione I - Sezione IV, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello dell'espletamento di detta prova, i documenti redatti nelle forme di legge, attestanti il possesso dei titoli idonei ai fini della preferenza a parità di merito.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui al comma quattro dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito è formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine risultante dal punteggio complessivo di cui al terzo comma dell'art. 6 del presente bando, con la osservanza delle disposizioni di cui all'art. 7.

La graduatoria di merito è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione al concorso ed è utilizzabile, nell'ordine in cui i concorrenti vi risultino inclusi, per il conferimento dei soli posti messi a concorso, esclusa qualsiasi riserva a favore di particolari categorie.

I concorrenti collocati in posizione eccedente il numero dei posti messi a concorso hanno diritto, nell'ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina o ne siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria stessa.

Art. 9.

I candidati collocati utilmente nella graduatoria devono presentare, entro il termine di giorni trenta dalla data in cui ricevono il relativo invito, a pena di decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso, i seguenti documenti:

a) stato di servizio rilasciato dal competente provveditore agli studi;

b) diploma originale del titolo di studio, di cui al precedente art. 1, o copia autentica ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità in sostituzione del diploma;

c) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, attestante la sana e robusta costituzione dell'aspirante e la sua idoneità fisica al servizio.

Il certificato dovrà contenere le dichiarazioni di cui agli articoli 7 e 16 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ove l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente indicata; in tal caso, però il certificato dovrà contenere la dichiarazione che l'imperfezione non menoma la idoneità fisica dell'aspirante allo svolgimento del servizio.

---

(1) Si ravvisa l'opportunità che gli uffici del provveditorato conservino le buste contenenti le domande, al fine di rendere certa ed acquisita agli atti la data risultante dal timbro postale.

Sono altresì dichiarati decaduti i candidati:

a) che ad eventuale visita medica di controllo non risultino fisicamente idonei alla funzione direttiva, e che non si presentino ad essa, entro il termine stabilito;

b) che non risultino in qualsiasi momento, in possesso del requisito della buona condotta;

c) che abbiano, con documentazioni, dichiarazioni od omissioni indotto in errore l'amministrazione circa i requisiti richiesti.

Art. 10.

Nomina

I vincitori del concorso sono nominati direttori didattici in prova. L'assegnazione della sede è disposta secondo l'ordine di graduatoria del concorso, tenuto conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto.

La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine, il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a centottanta giorni nell'anno scolastico.

Il personale che ha conseguito la nomina in prova, nel caso di mancata accettazione della nomina stessa entro il termine stabilito, o di accettazione condizionata, decade dalla nomina. Il personale, che ha accettato la nomina con l'assegnazione della sede, decade da precedenti impieghi pubblici di ruolo, con effetto dalla data stabilita per l'assunzione del servizio.

Il posto precedentemente occupato è immediatamente disponibile a tutti gli effetti.

Decade parimenti dalla nomina il personale che, pur avendola accettata, non assume servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito.

Art. 11.

Candidati che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero

I candidati che prestano servizio nelle scuole italiane allo estero presenteranno le domande ed i titoli al Ministero degli affari esteri, il quale provvederà a trasmetterli al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione elementare - Divisione I - Sezione IV, con l'esplicita dichiarazione che sono stati presentati in termini.

Ai predetti candidati è data facoltà di prorogare rispettivamente di trenta giorni i termini per la presentazione della domanda, dei titoli valutabili e di quelli di cui agli articoli 7 e 9 del presente bando.

Art. 12.

Gli allegati *A*) e *B*), approvati con decreto ministeriale 28 gennaio 1977 riguardanti il programma della prova scritta e orale e la tabella di valutazione dei titoli, fanno parte integrante del presente bando di concorso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 gennaio 1977

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1977
Registro n. 56 *Istruzione, foglio n.* 140

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVA SCRITTA

La prova scritta verte su problematiche attinenti alle finalità formative e sociali della scuola, con particolare riguardo alla scuola elementare, e ai mezzi per perseguirle.

PROVA ORALE

La prova orale verte sugli aspetti di carattere socio-culturale e pedagogico dell'azione direttiva nella scuola, nonchè sull'ordinamento scolastico e la relativa legislazione.

Gli argomenti d'esame saranno i seguenti:

1. — *Educazione - Scuola - Società.*

Lo sviluppo delle scienze dell'educazione in ordine alla promozione dell'uomo e della società, con particolare riferimento ai più recenti contributi di ricerca della pedagogia, della psicologia, della sociologia.

La funzione della scuola nella problematica dell'educazione e nel contesto socio-politico attuale. Diritto allo studio ed uguaglianza delle opportunità educative.

Gli obiettivi formativi delle istituzioni scolastiche, con particolare riguardo alla scuola di base ed in rapporto alle dinamiche culturali e sociali.

Gli apporti formativi di altre istituzioni e organismi sociali; educazione permanente e scuola. Educazione familiare e scuola.

La partecipazione democratica e la scuola. Rapporti di interazione tra scuola e comunità sociale.

Interpretazione critica di almeno due opere di autori moderni o contemporanei, relative ad uno o più temi tra quelli trattati.

2. — *La funzione direttiva.*

Promozione e coordinamento dell'attività educativa (valutazione critica dei programmi di studio e delle metodologie di insegnamento delle singole discipline; innovazione educativa; ricerca e sperimentazione; aggiornamento; organizzazione delle tecniche educative).

La comunità scolastica: pluralità degli interventi; specificità dei ruoli; dinamica dei rapporti interni ed esterni (dinamiche e lavoro di gruppo; animazione e conduzione dei gruppi nella comunità scolastica).

Organizzazione scolastica e programmazione educativa (tempo pieno; classi «aperte»; edilizia scolastica e organizzazione degli spazi in funzione educativa; progettazione curricolare; individualizzazione dell'insegnamento; problemi e tecniche della valutazione; tecnologie educative).

Rapporto e continuità tra scuola materna, scuola elementare e scuola media (decondizionamento socio-culturale; integrazione degli handicappati; orientamento educativo).

Presentazione di un aspetto significativo della gestione democratica della scuola o di una iniziativa educativo-didattica, attraverso la riflessione critica e la documentazione di esperienze personalmente condotte o direttamente osservate.

Particolarmente gli argomenti di cui al punto 2 presuppongono adeguate conoscenze psicologiche in relazione ai processi di formazione della personalità.

3. — *La scuola nell'ordinamento giuridico italiano.*

Concetti fondamentali del diritto amministrativo: le fonti del diritto, le norme giuridiche, gli organi, gli atti amministrativi, la giustizia amministrativa.

Lo Stato e gli enti autarchici territoriali. L'organizzazione amministrativa: gli organi amministrativi dello Stato.

Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione.

Ordinamento della scuola materna e della scuola elementare nel sistema scolastico italiano.

Stato giuridico del personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola.

Organizzazione e funzionamento dell'ufficio di direzione;

Organi collegiali della scuola a livello di circolo e di istituto, a livello distrettuale, provinciale e nazionale.

Autonomia amministrativa e contabile della scuola.

Scuola-territorio: rapporti della scuola con gli enti locali e gli altri enti di gestione del territorio.

Sperimentazione, ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale nella normativa in vigore.

ALLEGATO *B*

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

1) *Titoli di ammissione* (punti da 2,00 a 5,25):

a) diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica;
b) laurea in pedagogia;
c) laurea in sociologia;
d) laurea in psicologia;
e) laurea in filosofia;
f) laurea in materie letterarie;
g) laurea in lettere;
h) laurea in giurisprudenza;
i) diploma in materie letterarie o in pedagogia e filosofia rilasciato dai soppressi istituti di magistero.

N.B. — Il punteggio minimo di 2,00 corrisponde al titolo di ammissione conseguito con una votazione d 6/10; il punteggio massimo di 5,25 corrisponde al titolo di ammissione conseguito con la votazione massima di 10/10 e lode. La valutazione dei voti intermedi sarà effettuata in base alla seguente tabella di ragguaglio:

punti 2,00 ai 6/10;
punti 2,75 ai 7/10;

punti 3,50 agli 8/10;
punti 4,25 ai 9/10;
punti 5,00 ai 10/10;
punti 5,25 alla lode.

Qualora non risulti la votazione del titolo, sarà attribuito il punteggio minimo di 2,00.

In caso di pluralità di titoli validi per l'ammissione è soggetto a valutazione il titolo che dà diritto ad un maggior punteggio.

2) *Titoli di servizio* (punteggio massimo 8,00):

a) servizio di ruolo, prestato come insegnante elementare, fino all'anno scolastico 1973-74:

per ogni anno qualificato buono . . . punti 0,30
per ogni anno qualificato distinto . . . » 0,48
per ogni anno qualificato ottimo . . . » 0,60

b) servizio di ruolo, prestato come insegnante elementare, dall'anno scolastico 1974-75 in poi, per ogni anno . . . . » 0,60

c) servizio di direttore incaricato (compreso quello prestato all'estero di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 215):

per ogni anno qualificato distinto » 0,96
per ogni anno qualificato ottimo » 1,20

d) servizio prestato come coadiutore del professore di pedagogia nelle esercitazioni di tirocinio presso gli istituti magistrali, per ogni anno » 0,10

e) servizio prestato per esercitazioni presso cattedre di pedagogia e psicologia delle Università degli studi statali, per ogni anno . . . . . » 0,10

N.B. — Si valuta soltanto il servizio di ruolo degli ultimi dieci anni considerando come ultimo del decennio l'anno scolastico concluso al 30 settembre precedente la data del bando di concorso.

I punteggi di cui alle lettere *d*) ed *e*) sono attributi in aggiunta a quelli previsti per il servizio di insegnante.

Il servizio di direttore incaricato è valutabile per ciascun anno se prestato per un periodo non inferiore a sei mesi.

La valutazione del servizio di direttore incaricato esclude, per gli anni in cui esso è prestato, quello di insegnante.

Se nel decennio figurano anni di servizio qualificati con « mediocre » o « cattivo », dalla votazione complessiva si detraggono, rispettivamente, punti 0,40 o punti 0,80 per ciascun anno.

Dall'anno scolastico 1974-75, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica *31 maggio 1974, n. 417, non viene* attribuita la qualifica annuale agli insegnanti elementari e pertanto, nel caso che risultino inflitte le sanzioni « avvertimento » o « censura », oltre a non attribuire alcun punteggio per l'anno scolastico cui si riferiscono, si detraggono dalla votazione complessiva punti 0,40 o punti 0,80, rispettivamente, per ciascun anno.

3) *Titoli di studio e di cultura* (punteggio massimo 5,25):

a) concorso vinto a posti di direttore didattico punti 2,80

b) laurea o diploma universitario, oltre il titolo che è stato valutato per l'ammissione al concorso, da punti 0,20 a punti 3,40:

con votazione inferiore a 77/110 . . . » 0,20
con votazione da 77/110 a 87/110 . . . . » 0,80
con votazione da 88/110 a 98/110 . . » 1,20
con votazione da 99/110 a 104/110 . . . » 1,60
con votazione da 105/110 a 109/110 . » 2,00
con votazione 110/110 . . . . . » 2,20
con votazione 110/110 e lode . . . . . » 2,40

c) diploma di specializzazione post-laurea (valutabile uno solo) . . . . » 0,40

d) concorso vinto per cattedre di scuola secondaria (valutabile uno solo) . . . . . . » 1,60

e) idoneità conseguita per cattedre di scuola secondaria (valutabile una sola) . . . . . » 1,00

f) abilitazione conseguita per cattedre di scuola secondaria (valutabile una sola) . . » 0,70

g) certificati conseguiti, in seguito a prova di esame, da chi ha frequentato corsi speciali magistrali, riconosciuti o autorizzati dal Ministero e per un numero di corsi non superiore a quattro, per ciascuno . . . . » 0,10

h) diploma di assistente sanitario e di assistente sociale, diploma di specializzazione all'insegnamento ai minorati psichici, ai minorati fisici, ai cicchi e ai sordomuti, per ciascuno, fino ad un massimo di quattro . . . . punti 0,40

i) pubblicazioni attinenti le materie professionali, fino ad un massimo di . . . . . . » 2,45

N.B. — Per la lettera *b*), qualora non risulti la votazione del titolo sarà attribuito il punteggio minimo; una terza laurea o un *terzo diploma non sono valutabili; è soggetto a valutazione il* titolo che dà diritto ad un maggior punteggio.

Il titolo di cui alla lettera *d*) assorbe quello di cui alle lettere *e*) ed *f*); il titolo di cui alla lettera *e*) assorbe quello di cui alla lettera *f*).

Per la lettera *h*), i diplomi dello stesso tipo vengono valutati una sola volta.

Per la lettera *i*), la commissione ha anche la facoltà di non assegnare alcun voto qualora non ritenga l'opera meritevole di valutazione positiva.

4) *Benemerenze scolastiche* (punteggio massimo 1,50):

a) assegno vitalizio o diploma di benemerenza di I classe . . . . punti 1,50

b) diploma di benemerenza di II classe . . » 1,00

c) diploma di benemerenza di III classe . . » 0,60

N.B. — La benemerenza scolastica di cui alla lettera *a*) assorbe quella di cui alle lettere *b*) e *c*); quella della lettera *b*) assorbe l'altra della lettera *c*).

Allegato *C*

Schema esemplificativo per la compilazione della domanda da presentare al provveditore agli studi della provincia di titolarità.

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione elementare - Divisione I
Roma

Il sottoscritto (cognome e nome) (1) . . . . nato a . . . . provincia di . . . . . . il . . . insegnante elementare appartenente al ruolo magistrale della provincia di . . . . . . con sede di titolarità a . . . . e sede di eventuale assegnazione provvisoria o comando . . . . provincia di . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami e titoli, . .

oppure:

alla prova orale di cui all'ultimo comma dell'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, avendo riportato nel concorso a . . . . posti di direttore didattico bandito con decreto ministeriale . . . la votazione di . . . nella prova scritta di cultura generale e la votazione di . . . nella prova scritta di legislazione scolastica.

A tale scopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso dei requisiti stabiliti per l'ammissione al concorso;

b) di avere subìto procedimento penale o disciplinare ovvero di essere sottoposto a procedimento penale o disciplinare (da scrivere soltanto nel caso in cui l'interessato abbia subìto procedimento del genere all'atto della compilazione della domanda).

Alla presente si allegano i titoli valutabili, di cui alla tabella allegata la bando di concorso (allegato *B*).

Per ogni eventuale comunicazione indica il seguente indirizzo:

località . . . . . (provincia di . . . .)
via . . . . . . n.c. . . . . . (c.a.p. . . .)

Data, ...

Firma . . . . . .

Visto per l'autenticazione della firma del signor . . . 2).

---

(1) Le donne coniugate aggiungeranno al cognome proprio il cognome del marito ai sensi dell'art. 25 della legge 19 maggio 1975, n. 151.

(2) La firma del candidato, posta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; ovvero deve essere vistata dall'autorità scolastica o dal capo dell'ufficio alle cui dipendenze il candidato presta servizio all'atto della presentazione della domanda.

(5563)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, mediante prova d'arte, a otto posti di idraulico (operaio qualificato) nel ruolo organico degli operai.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 6 del 21 febbraio 1977, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 23 settembre 1976, n. 3523, registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1977, registro n. 2 Poste, foglio n. 397, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, mediante prova d'arte, a otto posti di idraulico (operaio qualificato) nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 3 maggio 1974, n. 2938.

(5614)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, mediante prova d'arte, a tre posti di muratore (operaio qualificato) nel ruolo organico degli operai.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 6 del 21 febbraio 1977, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 luglio 1976, n. 3493, registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1977, registro n. 2 Poste, foglio n. 396, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, mediante prova d'arte, a tre posti di muratore (operaio qualificato) nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 3 maggio 1974, n. 2938.

(5615)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di odontoiatria e stomatologia, sessione anno 1975

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1975;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di odontoiatria e stomatologia, sessione anno 1975, nominata con decreto ministeriale 31 maggio 1976, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di odontoiatria e stomatologia, sessione anno 1975, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

	Nominativo			
1.	Ghezzi Federico, nato a Idria (Gorizia) il 5 dicembre 1941	punti	100	su 100
2.	Tedesco Luigi Alberto Remo, nato a S. Pancrazio Salentino (Brindisi) il 19 novembre 1933	»	100	»
3.	Magnani Guido, nato a Pavia il 23 giugno 1939 .	»	95	»
4.	Balata Enrico, nato a La Maddalena (Sassari) il 15 agosto 1942 . . .	»	90	»
5.	Bottinelli Gualtiero, nato a Torino il 26 novembre 1941	»	90	»
6.	Cassaro Angelo, nato a Bengasi il 24 agosto 1940	punti	90	su 100
7.	Cassaro Giuseppe, nato a Canicattì (Agrigento) il 2 gennaio 1943) . .	»	90	»
8.	Duilio Sergio, nato a Genova-Sampierdarena l'8 novembre 1929	»	90	»
9.	Irsara Alfonso, nato a Badia (Bolzano) il 28 settembre 1928 . .	»	90	»
10.	Papparella Lidia, nata a Bahia Blanca (Argentina) il 20 gennaio 1934	»	90	»
11.	Ferro Marialuisa, nata a Treviglio il 1° giugno 1939	»	88	»
12.	Tamborrino Giuseppe, nato a Torre del Greco (Napoli) il 24 settembre 1936 .	»	88	»
13.	Gallusi Guido, nato a Roma il 20 novembre 1932 .	»	86	»
14.	Balbi Paolo Cesare, nato a Genova il 21 agosto 1942 .	»	85	»
15.	Marini Arturo, nato a Massa il 15 agosto 1934 .	»	85	»
16.	Migliaccio Antonio, nato a Genova il 24 settembre 1925	»	85	»
17.	Occhiuzzi Vincenza, nata a Cetraro (Cosenza) il 23 maggio 1936 .	»	85	»
18.	Pandale Vittorio, nato a Cossato (Vercelli) il 1° dicembre 1936 .	»	85	»
19.	Pardini Luciano, nato a Tarcento (Udine) il 16 gennaio 1931	»	85	»
20.	Ronzino Leonardo, nato a Margherita di Savoia (Foggia) il 31 maggio 1941 .	»	85	»
21.	Serra Giovanni, nato a Napoli il 31 luglio 1941	»	85	»
22.	Bardine Augusto, nato a Castelnuovo Magra (La Spezia) il 1° maggio 1933	»	80	»
23.	Bortolini Gianni, nato a Bologna il 19 agosto 1941	»	80	»
24.	D'Alanno Alberto, nato a Bologna il 16 aprile 1943	»	80	»
25.	De Notaris Vittorio, nato a Napoli il 18 marzo 1938	»	80	»
26.	Faggioli Cesare, nato a Bologna l'8 dicembre 1939 .	»	80	»
27.	Iaquaniello Nicola, nato a Cassino (Frosinone) il 12 gennaio 1929 .	»	80	»
28.	Lauritano Mario, nato a Marcianise (Caserta) il 23 gennaio 1942 .	»	80	»
29.	Morabito Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 26 agosto 1936 .	»	80	»
30.	Salvato Antonino, nato a Sambuca di Sicilia il 24 gennaio 1941 .	»	80	»
31.	Mencarelli Pietro, nato a Genova il 25 dicembre 1931	»	77	»
32.	Balzanelli Biagio, nato a Marcaria (Mantova) il 26 novembre 1928	»	75	»
33.	Cantoni Emilio, nato a Pavullo (Modena) il 10 ottobre 1942 .	»	75	»
34.	Gagliardi Alessandro, nato a Casal di Principe (Caserta) il 3 agosto 1928 .	»	75	»
35.	Toraldo di Francia Romana, nata a Roma il 14 luglio 1941 .	»	75	»
36.	Acquaviva Francesco, nato a Salerno il 5 maggio 1941 .	»	73	»
37.	Bux Michele, nato a Bari il 3 aprile 1945 .	»	73	»
38.	Monforte Giuseppe, nato a Siracusa il 2 gennaio 1938	»	73	»
39.	Turano Campello Antonino, nato a Ribera (Agrigento) l'11 novembre 1938 .	»	73	»
40.	Renieri Pietro, nato a Spello (Perugia) il 20 giugno 1927 .	»	72	»
41.	Saponaro Gioacchino, nato a Barletta il 5 maggio 1942 .	»	72	»
42.	Silvano Giovanni Filippo, nato a Pachino (Siracusa) l'8 settembre 1938	»	72	»
43.	Chieffo Salvatore, nato a S. Elia a Pianisi (Campobasso) il 15 maggio 1940	»	70	»
44.	Conrieri Giovanni Battista, nato a Sanremo (Imperia) il 4 febbraio 1939 .	»	70	»
45.	Gargiulo Francesco, nato a Salerno il 28 settembre 1928	»	70	»
46.	Marchionni Enrico, nato a Cese di Avezzano (L'Aquila) il 16 gennaio 1924 .	»	70	»

47. Paroli Vincenzo, nato a Certaldo (Firenze) il 13 agosto 1940 . punti 70 su 100
48. Picarelli Augusto, nato a Roma il 29 dicembre 1942 » 70 »
49. Truzzi Achille, nato a Motteggiana (Mantova) il 1° agosto 1926 . » 70 »
50. Vecchiotti Enrico, nato ad Ascoli Piceno il 21 aprile 1936 . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(5308)

OSPEDALE NEUROPSICHIATRICO « S. MARIA DI COLLEMAGGIO » DI L'AQUILA

Concorso ad un posto di primario neuropsichiatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario neuropsichiatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in L'Aquila.

(5640)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI GUASTALLA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Guastalla (Reggio Emilia).

(5641)

OSPEDALE CIVILE « G. JAZZOLINO » DI VIBO VALENTIA

Concorso ad un posto di direttore di farmacia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vibo Valentia (Catanzaro).

(5642)

OSPEDALE CIVILE DI CETRARO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di radiologia;

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cetraro (Cosenza).

(5643)

OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di anatomia e istologia patologica;

un posto di assistente della divisione di dermatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

(5644)

OSPEDALE « S. SEBASTIANO MARTIRE » DI FRASCATI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di assistente di laboratorio di analisi;

un posto di assistente di medicina generale addetto ai lungodegenti.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente di Frascati (Roma).

(5645)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1977, n. **13.**

Interpretazione autentica delle leggi regionali 25 novembre 1973, n. 48 e 12 agosto 1974, n. 46.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 16 *febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interpretazione autentica dell'art. 44, *primo comma, della legge regionale* 25 *novembre* 1973, *n.* 48

Per « missione per ragioni d'ufficio fuori dall'ordinaria sede di servizio », di cui al primo comma dell'art. 44 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, deve intendersi quella svolta oltre i 12 km fuori dall'ambito territoriale del comune in cui è ubicata l'ordinaria sede di servizio.

Art. 2.

Interpretazione autentica dell'art. 1 *della legge regionale* 12 *agosto* 1974, *n.* 46

Il contenuto dell'art. 1 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 46, è da intendersi limitato a modificare l'ammontare delle somme previste dall'art. 45 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, ed esclude qualunque innovazione al sistema di indennità delineato dal medesimo art. 45.

Art. 3.

Interpretazione autentica dell'art. 45, *primo comma, della legge regionale* 25 *novembre* 1973, *n.* 48

L'indennità di missione prevista dall'art. 45 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, modificata dalla legge regionale 12 agosto 1974, n. 46, è da intendersi non frazionabile in ragione oraria e comunque spettante per missione di durata giornaliera superiore alle sei ore.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 14 febbraio 1977

GOLFARI

Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 13 *gennaio* 1977 *e vistata dal commissario del Governo con nota dell'*8 *febbraio* 1977, *prot.* 20202/2032.

(3344)

LEGGE REGIONALE 2 marzo 1977, n. **14.**

Partecipazione della regione Lombardia all'ente autonomo Piccolo Teatro della città di Milano.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione n.* 9 *del* 2 *marzo* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di sviluppare programmi di elevata qualificazione culturale di interesse regionale la Regione conferisce in via straordinaria la somma di lire 150 milioni quale apporto al patrimonio di fondazione dell'ente autonomo Piccolo Teatro della città di Milano.

Dall'anno 1977 la Regione partecipa agli oneri di gestione dell'ente con contributi annui da determinarsi con successivi provvedimenti.

Art. 2.

L'erogazione del contributo di cui al primo comma dell'articolo precedente è disposta non appena la cooperazione della Regione per lo sviluppo dell'attività dell'ente autonomo Piccolo Teatro della città di Milano sia assicurata mediante modifiche allo statuto dell'ente medesimo con le quali si preveda:

a) che del consiglio di amministrazione facciano parte quattro membri designati dalla Regione;

b) che del collegio dei revisori dei conti faccia parte un membro designato dalla Regione;

c) che alla regione Lombardia siano attribuiti poteri e facoltà analoghi a quelli riconosciuti agli enti fondatori dell'ente autonomo Piccolo Teatro della città di Milano.

Art. 3.

All'onere di cui al primo comma del precedente art. 1 si provvede mediante parziale utilizzazione, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, delle disponibilità residue del « Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali », iscritto nel bilancio regionale 1976, al cap. 183102.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1977 verrà iscritto apposito capitolo con la denominazione « Contributo straordinario all'ente autonomo Piccolo Teatro della città di Milano » e con la dotazione di lire 150 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 2 marzo 1977

GOLFARI

Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 20 *gennaio* 1977 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 25 *febbraio* 1977, *prot.* 21402/2989.

LEGGE REGIONALE 2 marzo 1977, n. **15.**

Modifica del primo comma dell'art. 65 della legge regionale 19 novembre 1976, n. 51.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 2 *marzo* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 65 della legge regionale 19 novembre 1976, n. 51, è sostituito dal seguente:

« La domanda per la concessione dell'indennità compensativa di cui ai precedenti articoli deve essere presentata entro il 30 aprile di ogni anno alla comunità montana competente per territorio ».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 2 marzo 1977

GOLFARI

Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 25 *febbraio* 1977 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 25 *febbraio* 1977, *prot.* 22402/2990.

(3345)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1977, n. 22.

Contributo straordinario a favore dell'azienda regionale delle foreste.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 7 *marzo* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'azienda regionale delle foreste del Veneto, istituita con legge regionale 9 giugno 1975, n. 67, è concesso un contributo straordinario di primo impianto di lire 200 milioni.

Alla spesa prevista al comma precedente si fa fronte mediante l'utilizzazione del fondo di lire 100 milioni stanziato al cap. 4314 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1976 e mediante utilizzazione del fondo di lire 100 milioni stanziato al cap. 4315 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1976, con istituzione di apposito capitolo denominato: « Contributo straordinario di primo impianto a favore dell'azienda regionale delle foreste », con lo stanziamento di lire 200 milioni nel bilancio di previsione della Regione, esercizio 1977, a norma dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato con proprio decreto ad apportare le variazioni di bilancio conseguenti.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 4 marzo 1977

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1977, n. 23.

Interventi nel settore dei trasporti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 7 *marzo* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata, in attesa di una regolamentazione organica della materia dei trasporti, ad erogare alle aziende concessionarie dei servizi pubblici di linea di interesse regionale, ivi comprese quelle pubblicizzate a norma della legge regionale 13 giugno 1975, n. 84, contributi, a titolo di acconto, ad integrazione del trattamento economico del personale dipendente per il periodo 1° gennaio-30 aprile 1977.

E' stanziata a tal fine la somma di L. 2.166.000.000.

Art. 2.

Per la corresponsione alle aziende di cui al precedente articolo 1 dei contributi previsti dall'art. 31 della legge regionale 13 giugno 1975, n. 84, e successive modificazioni, è stanziata per il periodo 1° gennaio-30 aprile 1977, la somma di lire 2.166.000.000.

Art. 3.

I contributi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 saranno assorbiti dal contributo che verrà determinato su base annua con successivo provvedimento legislativo.

Art. 4.

Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge, si fa fronte per l'esercizio finanziario 1977 mediante riduzione di L. 4.332.000.000 dal cap. 5300 « Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione » - Partita: « Interventi straordinari nel settore dei trasporti » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 e con l'iscrizione nello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio dei seguenti capitoli:

cap. 4869: « Acconto alle aziende concessionarie di servizi pubblici di linea di interesse regionale ad integrazione del trattamento economico » con lo stanziamento di L. 2.166.000.000.

cap. 4870: « Contributi in conto esercizio alle aziende concessionarie dei servizi pubblici di linea di interesse regionale » con lo stanziamento di L. 2.166.000.000.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 4 marzo 1977

TOMELLERI

(5338)

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1977, n. 24.

Contributo straordinario a favore dei consorzi forestali e delle aziende speciali di cui alla legge regionale 17 maggio 1974, n. 34.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 14 *marzo* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai consorzi forestali ed alle aziende speciali di cui alla legge regionale 17 maggio 1974, n. 34, è concesso un contributo straordinario regionale di lire 50 milioni.

Alla spesa prevista al comma precedente si fa fronte mediante prelievo di lire 50 milioni dal cap. 5010 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1976, con istituzione di apposito capitolo denominato « Contributo straordinario a favore dei consorzi forestali e delle aziende speciali di cui alla legge regionale 17 maggio 1974, n. 34 » con lo stanziamento di lire 50 milioni, nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1977, a norma dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato con proprio decreto ad apportare le variazioni di bilancio conseguenti.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 9 marzo 1977

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1977, n. 25.

Contributo straordinario a favore dei vivai forestali della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 14 *marzo* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per le spese di impianto, ampliamento e di ordinaria coltura dei vivai forestali della Regione è disposto un finanziamento straordinario di lire 50 milioni.

Alla spesa prevista al comma precedente si fa fronte mediante prelievo di lire 30 milioni dal cap. 5010 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1976, e mediante prelievo di lire 20 milioni dal cap. 3210 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1976, con istituzione di apposito capitolo denominato: « Intervento straordinario a favore dei vivai forestali della Regione » con lo stanziamento di lire 50 milioni nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1977, a norma dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato con proprio decreto ad apportare le variazioni di bilancio conseguenti.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 9 marzo 1977

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1977, n. 26.

Aumento del finanziamento della legge regionale 1° ottobre 1974, n. 50, concernente contributi in conto interessi alle imprese artigiane su mutui a medio termine.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 14 *marzo* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito in favore delle imprese artigiane, costituito dalla Regione con la legge regionale 1° ottobre 1974, n. 50, presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'art. 1, lettera *b*) della legge 7 agosto 1971, n. 685, è incrementato di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1976.

Art. 2.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati per l'anno 1976 in L. 1.000.000.000, si fa fronte mediante riduzione del cap. 5300 « Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi in corso di formazione » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1976 — Partita « Interessi e spese connessi con operazioni di ricorso al mercato per finanziamento interventi per l'emergenza », per l'importo di L. 894.000.000 e del cap. 7261 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1976 — Partita « Quota capitale ammortamento mutui relativi al finanziamento interventi per l'emergenza », per l'importo di L. 106.000.000 e con l'iscrizione, per l'importo di L. 1.000.000.000, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, del cap. 6610 « Conferimento regionale al fondo per il concorso nel pagamento degli interessi gestito dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e al fondo centrale di garanzia », ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Gli stanziamenti sopraindicati, costituiti da L. 683.000.000 e da L. 317.000.000 e originariamente destinati alla copertura degli oneri relativi all'esercizio 1976 per la contrazione dei mutui previsti rispettivamente dalla legge 7 maggio 1976, n. 14, e dalla legge 30 gennaio 1976, n. 8, vengono utilizzati non essendo stati stipulati i relativi mutui. Di conseguenza i termini di decorrenza previsti dalle leggi n. 8 e n. 14 del 1976, vengono stabiliti a partire dal 1° gennaio 1977.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 9 marzo 1977

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1977, n. 27.

Istituzione dell'Ente di sviluppo agricolo del Veneto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 14 *marzo* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura regionale è istituito, a norma dell'art. 50 dello statuto l'Ente di sviluppo agricolo del Veneto (E.S.A.V.) con sede in Venezia.

L'ente, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, opera in attuazione di leggi e direttive regionali e secondo le scelte della programmazione regionale e zonale, assicurando la partecipazione delle categorie agricole.

Art. 2.

L'E.S.A.V. quale strumento di attuazione della programmazione agricola regionale:

a) promuove e realizza interventi per l'ammodernamento delle strutture agricole, per la migliore utilizzazione della superficie agraria e per lo sviluppo dell'acquicoltura e della pesca;

b) promuove lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nella produzione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, secondo programmi e criteri operativi elaborati in collaborazione con le organizzazioni professionali, sindacali e della cooperazione;

c) interviene nel campo dell'assistenza tecnica e amministrativa a favore di cooperative e associazioni di produttori, promuove la sperimentazione tecnico-produttiva anche in collaborazione con istituti universitari e altri organismi di ricerca nel settore agricolo; promuove l'istruzione professionale, l'informazione socio-economica e l'assistenza tecnica in collaborazione con le organizzazioni professionali, sindacali e delle cooperative;

d) presta assistenza economica e finanziaria a favore dei produttori associati con preferenza alle cooperative ed alle organizzazioni di produttori agricoli, anche mediante prestazione di garanzie fidejussorie e assunzioni di quote di partecipazione in società di interesse agricolo, nonchè mediante concessione di prestiti agricoli di esercizio, di miglioramento ed anticipazioni sui prodotti, con fondi che allo scopo siano assegnati dalla Regione;

e) opera quale organismo fondiario della Regione ai sensi della legge 9 maggio 1975, n. 153, e dell'altra normativa vigente in materia, anche in favore dei singoli imprenditori.

Art. 3.

L'E.S.A.V. presta, su richiesta, consulenza ed assistenza in materia agricola oltre che agli organi della Regione, ai comprensori ed alle comunità montane e ad altri organismi pubblici operanti nel settore dell'agricoltura, anche mediante l'elaborazione di studi, ricerche e progetti.

All'E.S.A.V. può essere affidata, altresì, la realizzazione di impianti, attrezzature e servizi di interesse comune per i produttori agricoli qualora siano carenti o inadeguate le iniziative rispetto alle esigenze locali o ai piani e programmi di interesse agricolo, assumendone, eventualmente, la gestione diretta nella fase di avviamento e comunque per un periodo non superiore a tre anni.

Le gestioni dirette di impianti collettivi da parte dell'E.S.A.V. sono considerate imprese agricole a tutti gli effetti.

L'E.S.A.V. adempie ad ogni compito che gli venga affidato dagli organi statutari della Regione.

La Regione coordina l'attività dell'E.S.A.V. con le fuzioni amministrative delegate agli enti locali.

Art. 4.

Sono organi dell'Ente di sviluppo agricolo del Veneto:

il consiglio di amministrazione;

il presidente;

il collegio dei revisori dei conti.

Gli organi restano in carca quattro anni.

Art. 5.

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del presidente della giunta regionale ed è composto:

a) dal presidente eletto dal consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei componenti; ove tale maggioranza non venga raggiunta in due votazioni consecutive, il presidente e eletto nella stessa seduta a maggioranza dei presenti;

b) da dodici membri eletti dal consiglio regionale con voto limitato a 2/3;

c) da dodici membri designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, in proporzione alla effettiva rappresentatività regionale di ciascuna di esse e dalle organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative;

d) da un membro in rappresentanza del personale, designato dal personale dell'E.S.A.V.

L'identificazione degli organismi di cui alla lettera *c*), nonché le modalità relative alla ripartizione della rappresentanza fra gli stessi sono definite dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale almeno tre mesi prima della scadenza del consiglio di amministrazione.

Nella fase di primo insediamento gli adempimenti di cui al comma precedente debbono essere espletati entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

In mancanza della designazione dei propri rappresentanti da parte di alcuno degli organismi indicati alle lettere *c*) e *d*) entro tre mesi dalla richiesta dei competenti organi regionali, il consiglio di amministrazione può essere nominato e validamente insediato con pienezza di poteri, purchè siano stati designati almeno 2/3 dei membri assegnati.

Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono esercitate dal direttore dell'ente.

Art. 6.

Sono di competenza del consiglio di amministrazione:

a) il bilancio di previsione e le sue variazioni;

b) il rendiconto finanziario e patrimoniale;

c) i programmi e i piani di attività;

d) il regolamento dei servizi e del personale;

e) le convenzioni con istituti di credito;

f) gli atti e contratti di acquisto e alienazioni di beni immobili;

g) l'acquisizione e la cancellazione di ipoteche;

h) la costituzione in giudizio e le transazioni;

i) l'accettazione di eredità, donazioni e legati disposti a favore dell'ente previa autorizzazione del consiglio regionale;

l) la nomina del vicepresidente;

m) tutti gli atti interessanti l'attività dell'ente ad esso sottoposti dal presidente.

Gli atti indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *l*), del primo comma non sono delegabili.

Art. 7.

Il consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria una volta ogni tre mesi ed ogni volta che sia convocato dal presidente e, in via straordinaria, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dal collegio dei revisori dei conti.

Le riunioni del consiglio sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono valide quando hanno raccolto la maggioranza dei voti dei consiglieri presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.

Le convocazioni del consiglio sono effettuate dal presidente, mediante avviso raccomandato da spedirsi almeno cinque giorni prima di quello della riunione e, in caso di urgenza, mediante convocazione telegrafica inoltrata 48 ore prima della riunione.

Art. 8.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente; convoca e presiede il consiglio di amministrazione e dispone per l'attuazione delle deliberazioni.

Nei casi di assoluta necessità ed urgenza il presidente è autorizzato a compiere gli atti ed adottare i provvedimenti che si rendono indispensabili per la tutela degli interessi dell'ente, dandone immediata notizia alla giunta regionale.

Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e dovranno essere sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella sua prima riunione e comunque non oltre venti giorni dalla loro adozione.

In caso di assenza o impedimento del presidente ne esercita le funzioni il vicepresidente.

Art. 9.

Il collegio dei revisori dei conti si compone:

a) di tre membri effettivi, e di due supplenti eletti dal consiglio regionale in separate votazioni e con voto limitato a uno;

b) di due membri designati rispettivamente dal Ministero del tesoro e dal Ministero dell'agricoltura e foreste.

Il collegio dei revisori dei conti:

a) esamina i bilanci e predispone le relazioni che li accompagnano;

b) controlla la gestione finanziaria dell'ente;

c) trasmette ogni sei mesi al presidente della giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'ente.

Art. 10.

Non possono essere nominati componenti del consiglio di amministrazione o del collegio dei revisori dei conti:

coloro che ricevono uno stipendio dall'ente — ad eccezione del rappresentante del personale — o da organismi o aziende dipendenti, nonchè gli amministratori di tali organismi istituti o aziende;

coloro che hanno maneggio di denaro dell'ente o di organismi e aziende da esso dipendenti o che non ne hanno ancora reso il conto;

i titolari o amministratori di imprese private che risultino vincolati per contratti di opere o di somministrazione.

La carica di componente del consiglio di amministrazione o del collegio dei revisori dei conti è incompatibile con quella di consigliere regionale.

Art. 11.

All'ente è preposto un direttore, nominato dal consiglio di amministrazione e scelto secondo i criteri stabiliti dall'art. 4, della legge regionale 19 novembre 1974, n. 57 e in osservanza delle disposizioni contenute al secondo comma dell'art. 52 dello statuto regionale.

Il direttore sovraintende al personale ed al funzionamento degli uffici; svolge, sotto la vigilanza e l'indirizzo del presidente, l'attività di esecuzione inerente alle deliberazioni degli organi dell'ente ed esercita tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti.

Il direttore esplica le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione.

Art. 12.

Sono sottoposte all'approvazione del consiglio regionale le deliberazioni del consiglio di amministrazione indicate alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) del precedente art. 6.

Le altre deliberazioni non comprese al primo comma devono essere trasmesse entro cinque giorni dalla loro adozione alla giunta regionale e diventano esecutive se la giunta regionale non ne pronuncia l'annullamento nel termine di venti giorni dal ricevimento, ovvero non chiede chiarimeti o elemeti integrativi di giudizio.

Art. 13.

La giunta regionale esercita la vigilanza sulla rispondenza dell'attività dell'ente agli indirizzi generali e agli atti di programmazione stabiliti dalla Regione, ferme restando le facoltà attribuite al consiglio regionale dagli articoli 23 e 61 dello statuto.

La giunta può disporre in ogni momento ispezioni amministrative e verifiche di cassa.

Può disporre altresì l'esecuzione d'ufficio di atti resi obbligatori da disposizioni di legge o di regolamento, quando l'amministrazione dell'ente nei rifiuti o ritardi l'adempimento.

Il consiglio di amministrazione è sciolto con delibera della giunta regionale nei seguenti casi:

per gravi violazioni di leggi o regolamento;
per persistente inadempienza di atti dovuti;
per dimissioni della maggioranza dei suoi componenti;
per persistente inattività o inefficienza dell'ente.

Con lo stesso atto la giunta regionale nomina un commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi.

La giunta può altresì revocare i singoli consiglieri di amministrazione per violazione di legge o gravi irregolarità amministrative da essi commesse o dichiararne la decadenza per sopravvenuta incompatibilità o per mancata partecipazione a cinque sedute consecutive del consiglio di amministrazione.

Nei casi previsti al comma precedente la sostituzione dei consiglieri revocati o dichiarati decaduti avviene nel rispetto dei criteri di rappresentanza stabiliti all'art. 5 della presente legge.

Art. 14.

Spetta al presidente dell'E.S.A.V. una indennità di carica in misura non superiore all'ammontare delle indennità spettanti ai presidenti delle commissioni consiliari permanenti del consiglio regionale. L'indennità medesima è corrisposta anche al vicepresidente limitatamente al periodo in cui svolge funzioni vicarie in assenza o impedimento del presidente.

Spetta ai revisori dei conti una indennità non superiore a quella corrisposta ai revisori dei conti degli ospedali regionali.

Ai membri del consiglio di amministrazione spetta una indennità giornaliera di presenza per ogni effettiva partecipazione alle sedute del consiglio in misura non superiore a quella stabilita per i presidenti degli organi regionali di controllo a norma delle vigenti disposizioni.

In aggiunta a quanto stabilito ai comma precedenti, spetta al presidente, vicepresidente, ai consiglieri ed ai revisori dei conti un rimborso spese di viaggio dal luogo di residenza alla sede dell'E.S.A.V. in misura non superiore a quella spettante ai consiglieri regionali.

Alla determinazione delle indennità di cui ai comma precedenti provvederà la giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 15.

L'ente ha un proprio patrimonio.

Il patrimonio iniziale è costituito dai beni immobili e mobili o parte di essi già dell'Ente nazionale delle Tre Venezie e dell'Ente Delta Padano pervenuti alla Regione in applicazione dell'art. 6 della legge 30 aprile 1976, n. 386, che saranno determinati con delibera della giunta regionale, che ne dà immediata comunicazione al consiglio regionale.

Art. 16.

Alle spese per il funzionamento e l'attività dell'ente si provvede:

a) con il fondo di dotazione iniziale;
b) con i contributi derivanti da leggi statali e regionali;
c) con le rendite patrimoniali;
d) con i proventi riscossi per le attività e i servizi svolti;
e) con le oblazioni volontarie e le liberalità disposte da enti pubblici o da privati.

Art. 17.

L'esercizio finanziario dell'ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo, adottato dal consiglio di amministrazione, deve essere articolato per progetti di settore, e trasmesso alla giunta regionale entro il mese di agosto dell'anno precedente a quello di riferimento; il conto consuntivo entro il mese di maggio dell'anno successivo.

Art. 18.

Il consiglio di amministrazione provvede, entro tre mesi dal suo insediamento, alla predisposizione del regolamento per il funzionamento dell'ente, da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale.

Art. 19.

Il consiglio regionale, sentito il parere del consiglio di amministrazione dell'E.S.A.V., da esprimere entro tre mesi dallo insediamento e consultata la commissione di cui all'art. 20 della presente legge, provvederà con atto legislativo al riordino dei servizi sotto l'aspetto organico e funzionale e alla determinazione delle modalità di inquadramento del personale nei ruoli dell'E.S.A.V., previa contrattazione con le organizzazioni sindacali.

L'inquadramento avrà decorrenza dalla data di assegnazione del personale alla gestione regionale prevista dal terzo e quarto comma dell'art. 6 della legge n. 386 del 1976, fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche acquisite in base alle norme vigenti presso gli enti di provenienza.

Lo stato giuridico ed economico del personale dell'E.S.A.V. dovrà essere uniformato ai principi contenuti nell'art. 51 dello statuto regionale e nella legge regionale 26 novembre 1973, n. 25.

In conseguenza della costituzione dell'E.S.A.V. e dei compiti ad esso attribuiti, la giunta regionale predispone entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un piano di riorganizzazione degli uffici interessanti l'attività agricola.

Art. 20.

E' istituita una commissione per i problemi dell'organico e dell'inquadramento del personale, nominata dalla giunta regionale, così composta:

quattro rappresentanti del personale dell'E.S.A.V. designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
quattro componenti designati dalla giunta regionale;
il funzionario più alto in grado tra quelli provenienti dall'Ente Delta Padano ed il funzionario più alto in grado tra quelli provenienti dall'Ente Tre Venezie, che svolgono a turno le funzioni di presidente e segretario.

Art. 21.

E' ammesso, per esigenze di servizio, il trasferimento o il comando del personale dal ruolo dell'E.S.A.V. a quello della Regione e degli enti, istituti, aziende regionali e viceversa.

In caso di comprovate esigenze di ampliamento dell'organico dell'E.S.A.V., è consentito, in armonia con le leggi dello Stato, il comando e il trasferimento di personale dipendente dagli enti locali del Veneto all'E.S.A.V. stesso.

I relativi provvedimenti sono adottati di concerto fra le amministrazioni interessate, sentiti il personale interessato e le organizzazioni sindacali del personale.

Art. 22.

Fino all'insediamento del consiglio di amministrazione, provvede alla gestione dell'ente un commissario straordinario nominato con deliberazione della giunta regionale.

Art. 23.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 9 marzo 1977

TOMELLERI

(5386)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100771430)